SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 203

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 30 agosto 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1996, n. 447.

Regolamento concernente le modalità per il trattenimento delle somme di cui all'art. 7, comma 1, ed all'art. 13 del regolamento CEE n. 595 del 1991, del Consiglio del 4 marzo 1991.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 17, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il regolamento (CEE) n. 595/91, del Consiglio del 4 marzo 1991, con il quale sono state emanate disposizioni relative alle irregolarità ed al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune;

Visti, in particolare, l'art. 7 del citato regolamento (CEE) n. 595/91 con il quale è stata data facoltà a ciascun Stato membro di trattenere il 20 per cento degli importi recuperati a titolo di spese gravanti sul Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEOGA) - sezione garanzia, perché risultanti indebitamente erogati, a condizione che le norme previste dal regolamento medesimo non siano state violate in modo significativo, nonché l'art. 13 in base al quale le disposizioni del citato art. 7 si applicano anche ai casi in cui siano stati recuperati importi da accreditare al FEOGA - sezione garanzia, non pagati conformemente alle relative disposizioni;

Considerata l'opportunità di avvalersi della facoltà riconosciuta dal richiamato regolamento (CEE) n. 595/91 e di adottare le occorrenti misure attuative;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 17 novembre 1994;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 giugno 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. La direzione compartimentale per le contabilità centralizzate del Dipartimento delle dogane e imposte indirette del Ministero delle finanze, quale organismo pagatore delle spese nell'ambito del finanziamento FEOGA - sezione garanzia, trattiene il 20 per cento delle somme recuperate, in quanto indebitamente percepite dagli operatori a titolo di restituzioni all'esportazione applicabili nel quadro della politica agricola comune.

2. Il 20 per cento delle somme di cui al comma 1, recuperate dalla direzione compartimentale per le contabilità centralizzate, affluisce all'entrata del bilancio statale, con imputazione al capo X, capitolo 3384.

Art. 2.

1. La trattenuta di cui all'art. 1 è effettuata su tutti gli importi recuperati, anche a titolo parziale.

2. La trattenuta può essere effettuata allorché l'irregolarità abbia formato oggetto di apposita comunicazione alla Commissione CEE, ai sensi degli articoli 3 e 5 del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991.

Art. 3.

1. Qualora la Commissione CEE non riconosca il diritto alla trattenuta, ravvisando la sussistenza di significative violazioni delle norme del regolamento (CEE) n. 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991, ai sensi dell'art. 7 dello stesso regolamento, la direzione compartimentale di cui all'art. 1 del presente regolamento provvede a restituire l'importo trattenuto, al fine della contabilizzazione nell'ambito del sistema di finanziamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEOGA) - sezione garanzia.

2. L'erogazione delle somme di cui al comma 1 avviene a carico dello stanziamento del capitolo 5527 dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno finanziario 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 4.

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VISCO, *Ministro delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 1996
Atti di Governo, registro n. 102, foglio n. 11

NOTE

AVVERTENZA

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Il comma 1, lettera *a)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Per il testo dell'art. 7 del regolamento CEE n. 595/91 si veda in nota all'art. 3.

— L'art. 13 del medesimo regolamento così recita:

«Art. 13. — Le disposizioni del presente regolamento sono applicabili, *mutatis mutandis*, nel caso in cui un importo da accreditare al Fondo non sia stato pagato conformemente alle disposizioni in questione».

Note all'art. 2

— Il testo dell'art. 3 del regolamento CEE n 595/91 del Consiglio del 4 marzo 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 67 del 14 marzo 1991 (relativo alle irregolarità e al recupero delle somme indebitamente pagate nell'ambito del finanziamento della politica agricola comune nonché all'instaurazione di un sistema d'informazione in questo settore) è il seguente.

«Art 3. — 1. Entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco delle irregolarità che hanno formato oggetto di un primo verbale amministrativo o giudiziario

A tal fine forniscono ogni possibile precisazione circa.

- la disposizione alla quale si è trasgredito;

- la natura e l'entità della spesa; qualora non sia stato effettuato alcun pagamento, le somme che sarebbero state pagate indebitamente se non si fosse scoperta l'irregolarità, fatti salvi gli errori o le negligenze commessi dagli operatori economici, scoperti prima del pagamento e non implicanti alcuna sanzione amministrativa o giudiziaria;

- le organizzazioni comuni di mercato e il o i prodotti interessati o la misura in causa;

- il momento o il periodo in cui è stata commessa l'irregolarità;

- le pratiche seguite per commettere l'irregolarità;

- il modo in cui l'irregolarità è stata scoperta;

- i servizi od organismi nazionali che hanno proceduto alla constatazione dell'irregolarità;

- le conseguenze finanziarie e le possibilità di recupero;

- la data e la fonte della prima informazione che lascia presumere l'esistenza di un'irregolarità;

- la data in cui si è accertata l'irregolarità;

- se del caso, gli Stati membri ed i paesi terzi interessati;

- l'identità delle persone fisiche e giuridiche implicate, tranne qualora questa indicazione non possa essere utile nel quadro della lotta contro le irregolarità dato il tipo di irregolarità in questione.

2 Qualora alcune informazioni, in particolare quelle relative alle pratiche seguite per commettere l'irregolarità ed al modo in cui l'irregolarità è stata scoperta, non siano disponibili, gli Stati membri le completano nella misura del possibile all'atto della trasmissione alla Commissione delle informazioni riguardanti i trimestri successivi.

3. Se le disposizioni nazionali prevedono il segreto istruttorio la comunicazione delle suddette informazioni è subordinata all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria competente».

— Il testo dell'art 5 dello stesso regolamento CEE n. 595/91 è il seguente.

«Art. 5. — 1. Entro i due mesi successivi alla fine di ogni trimestre, gli Stati membri informano la Commissione dei procedimenti avviati in seguito alle irregolarità comunicate in applicazione dell'art. 3 nonché dei cambiamenti significativi intervenuti in detti procedimenti, segnatamente:

- dell'importo dei recuperi avvenuti o previsti;

- delle misure conservative adottate dagli Stati membri per garantire il recupero degli importi indebitamente pagati;

- dei procedimenti amministrativi o giudiziari avviati per recuperare gli importi pagati indebitamente e per applicare le sanzioni;

- dei motivi di un eventuale abbandono dei procedimenti per il recupero; per quanto possibile, la Commissione deve essere informata prima dell'adozione di una decisione in tal senso;

- dell'eventuale abbandono dei procedimenti penali.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le decisioni amministrative o giudiziarie — o gli elementi essenziali di esse — relative alla chiusura di tali procedimenti.

2. Qualora uno Stato membro ritenga che il recupero totale di una somma non possa essere effettuato o previsto, esso indica alla Commissione, nell'ambito di una comunicazione speciale, l'importo non recuperato e i motivi per cui tale somma è, a suo parere, a carico della Comunità o dello Stato membro

Tale indicazioni devono essere sufficientemente particolareggiate da consentire alla Commissione di prendere una decisione sull'imputazione delle conseguenze finanziarie a norma dell'art. 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 729/70. Tale decisione è presa secondo la procedura prevista dall'art. 5 di detto regolamento».

Note all'art 3

— Il testo dell'art 7 dello stesso regolamento CEE n. 595/91 è il seguente:

«Art. 7 — 1 Allorché mette a disposizione del Fondo gli importi recuperati, lo Stato membro può trattenere il 20%, purché le norme previste dal presente regolamento non siano state violate in modo significativo.

2. Qualora, su richiesta esplicita della Commissione, le autorità competenti di uno Stato membro decidano di avviare o proseguire un'azione giudiziaria per il recupero di importi indebitamente pagati, la Commissione può impegnarsi a rimborsare integralmente o parzialmente allo Stato membro, su presentazione di documenti giustificativi, le spese giudiziarie e le altre spese direttamente connesse al procedimento, anche nei casi in cui questo sia infruttuoso».

96G0470

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 9 agosto 1996.

Elenco degli ambiti territoriali, attualmente gestiti da commissari governativi delegati provvisoriamente alla riscossione, da conferire in concessioni per le province di Caserta, Napoli, Nuoro, Oristano e Teramo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 1994, prot. I/2/437/94, concernente la rideterminazione degli ambiti territoriali per il periodo di gestione definitivo delle concessioni del servizio di riscossione dei tributi, con il quale è stato stabilito che gli ambiti territoriali individuati per il primo periodo di gestione quinquennale con riferimento all'intero territorio della provincia, quale quello di Nuoro, restano determinati, quali ambiti unici, per il periodo decennale delle concessioni del servizio di riscossione;

Visti i decreti ministeriale I/2/409/94 del 31 gennaio 1994 per la provincia di Oristano; n. I/2/408/94 del 31 gennaio 1994 per la provincia di Napoli; n. I/2/394/94 del 31 gennaio 1994 per la provincia di Caserta; n. I/2/5132/94 del 30 novembre 1994 per la provincia di Teramo, con i quali sono stati rideterminati, a livello provinciale, gli ambiti territoriali già subprovinciali nel periodo di gestione transitoria quinquennale;

Visto il decreto ministeriale I/2/1582/95 del 28 febbraio 1995 con il quale il Banco di Napoli S.p.a., con sede in Napoli, via Toledo, 177-178, è stato nominato commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici nell'ambito territoriale della provincia di Caserta, a decorrere dal 1° febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale I/2/1581/95 del 28 febbraio 1995 con il quale il Banco di Napoli S.p.a., con sede in Napoli, via Toledo n. 177-178, è stato nominato Commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici nell'ambito territoriale della provincia di Napoli, a decorrere dal 1° marzo 1995;

Visto il decreto ministeriale I/2/164/95 del 28 gennaio 1995 con il quale la Bipiesse Riscossioni S.p.a. con sede in Sassari, viale Mancini n. 2, è stata nominata commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici per la provincia di Nuoro, a decorrere dal 1° febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale I/2/0609/95 del 1° febbraio 1995 con il quale la Bipiesse Riscossioni S.p.a., con sede in Sassari, viale Mancini n. 2, è stata nominata commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi e delle altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici nell'ambito territoriale della provincia di Oristano, a decorrere dal 1° febbraio 1995;

Visto il decreto ministeriale I/2/1579/95 del 28 febbraio 1995 con il quale la Montepaschi Serit S.p.a., con sede in Roma, via dei Normanni n. 1, è stata nominata commissario governativo delegato provvisoriamente alla riscossione dei tributi per l'ambito territoriale della provincia di Teramo, a decorrere dal 1° marzo 1995;

Considerato che il carattere di straordinarietà e provvisorietà della gestione commissariale non consente l'eccessivo protrarsi nel tempo di tale tipo di gestione e che, pertanto, occorre provvedere al nuovo conferimento del servizio di riscossione per gli ambiti territoriali sopra ricordati;

Visto l'art. 9 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 che detta disposizioni in ordine alla modalità di affidamento del servizio e ai requisiti di idoneità, il cui comma 1 dispone che la direzione centrale per la riscossione cura la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco degli ambiti territoriali da affidare in concessione e predispone inoltre i relativi disciplinari speciali sulla base delle istruzioni emanate con decreto del Ministro delle finanze, indicando i compensi e i rimborsi spese determinati a norma dell'art. 61, e la cauzione di cui all'art. 46;

Visti i disciplinari speciali in data 1° dicembre 1994 che regolano per il periodo a regime l'affidamento del servizio di riscossione dei tributi per i cinque ambiti territoriali in questione, e che indicano tra l'altro la misura dei compensi e dei rimborsi spese nonché l'importo della cauzione da prestarsi a garanzia degli obblighi derivanti dalla gestione;

Considerato che, ai sensi del già ricordato comma 1 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, occorre provvedere alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'elenco degli ambiti territoriali delle concessioni da conferire;

Sentito il parere della commissione consultiva prevista dall'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 4 ottobre 1986, n. 657, reso nell'adunanza del 28 maggio 1996, che qui si intende integralmente riportato;

Decreta:

Art. 1.

Gli ambiti territoriali da affidare in concessione per il restante periodo del decennio di gestione a regime sono:

Caserta, Napoli, Nuoro, Oristano, Teramo.

Gli interessati al conferimento delle concessioni degli ambiti territoriali di cui al comma precedente potranno prendere visione dei relativi disciplinari presso le locali direzioni regionali delle entrate.

Art. 2.

Le domande di concessione vanno presentate in carta legale e a firma autenticata del legale rappresentante, corredate dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43; la presentazione deve essere effettuata mediante consegna alla direzione centrale per la riscossione entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1996

Il Ministro: VISCO

96A5554

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 agosto 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di tecnico sanitario di radiologia medica.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Medizinische technische radiologieassistentin» conseguito in Germania dalla signora Katharina Dittmann, cittadina tedesca;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di radiologia medica»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 5 giugno 1995;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta della signora Katharina Dittmann di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 6 ottobre 1995, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale 22 novembre 1995, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale in data 19 dicembre 1995 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo numero 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Medizinisch technische radiologieassistentin» conseguito in Germania in data 1° agosto 1984 dalla signora Katharina Dittmann nata a Hambur (Germania) il 4 aprile 1963, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «tecnico sanitario di radiologia medica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A5591

DECRETO 20 agosto 1996.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo assimilabile in Italia a quello di terapista della riabilitazione.

IL DIRIGENTE GENERALE

DEL DIPARTIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE, DELLE RISORSE UMANE E TECNOLOGICHE IN SANITÀ E DELL'ASSISTENZA SANITARIA DI COMPETENZA STATALE

Visto il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, di attuazione della direttiva n. 92/51/CEE, relativa ad un sistema generale di riconoscimento della formazione professionale che integra la direttiva n. 89/48/CEE;

Visto in particolare l'art. 1 che prevede che alle condizioni stabilite dalle disposizioni dello stesso decreto legislativo sono riconosciuti in Italia i titoli rilasciati da un Paese membro della Comunità europea attestanti una formazione professionale al cui possesso la legislazione del medesimo Stato subordina l'esercizio di una professione;

Vista l'istanza di riconoscimento del titolo di «Krankengymnast» conseguito in Germania dal signor Gunter Ernst Wolff, cittadino tedesco;

Ritenuto che il predetto titolo possa essere riconosciuto ai sensi dell'art. 1, comma 2 e 3, del richiamato decreto legislativo n. 319/1994, quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione»;

Udito il parere della conferenza dei servizi di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 319/1994 espresso nella seduta del 18 ottobre 1995;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 319/1994, il riconoscimento è subordinato al superamento di una prova attitudinale;

Vista la richiesta del signor Gunter Ernst Wolff di voler sostenere la suddetta prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 1° aprile 1996, con il quale sono state stabilite le modalità per l'effettuazione della prova attitudinale;

Visto il decreto dirigenziale, 28 maggio 1996, con il quale è stata costituita la commissione esaminatrice per l'espletamento della prova attitudinale prevista dall'art. 2 del decreto dirigenziale sopra citato;

Visto il verbale in data 10 luglio 1996 della commissione esaminatrice;

Visto l'art. 13 dello stesso decreto legislativo numero 319/1994, che attribuisce al Ministero della sanità la competenza per il riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria;

Visto l'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Il titolo di studio di «Krankengymnast» conseguito in Germania in data 3 dicembre 1984 dal signor Gunter Ernst Wolff nato a Bad Pyrmont (Germania) il 13 novembre 1957, è riconosciuto quale titolo assimilabile in Italia a quello di «terapista della riabilitazione».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 agosto 1996

Il dirigente generale: D'ARI

96A5586

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 12 luglio 1996.

Disposizioni concernenti la comunicazione alle autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, contenente modificazioni all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;

Visti il predetto testo unico, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché il relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Vista la legge-quadro per il turismo 17 maggio 1983, n. 217;

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il proprio decreto 5 luglio 1994, di approvazione del modello delle schede per la comunicazione dell'arrivo di persone alloggiate in strutture ricettive;

Ritenuto di dover dare attuazione alla disposizione del terzo comma del predetto art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, individuando le modalità di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza, anche con mezzi informatici, dell'arrivo delle persone alloggiate nelle strutture ricettive di cui all'art. 6 della predetta legge n. 217;

Udite le associazioni di categoria Federalberghi e Faita, che ne hanno fatto richiesta;

Effettuata in data 6 maggio 1996 la comunicazione prevista dall'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Comunicazione giornaliera

1. La comunicazione giornaliera prevista dall'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'art. 7 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, è effettuata dai gestori delle strutture ricettive di cui al primo comma dello stesso art. 109, anche per il tramite di loro incaricati, entro 24 ore dall'arrivo delle persone alloggiate, presso l'autorità locale di pubblica sicurezza, negli uffici così individuati:

la questura, nel caso di struttura ricettiva ubicata nel capoluogo di provincia;

il commissariato di pubblica sicurezza, dove istituito, nel caso di struttura ricettiva ubicata in comune diverso dal capoluogo di provincia;

il comune, nel caso di struttura ricettiva ubicata in comune che non sia sede ne di questura né di commissariato di pubblica sicurezza.

2. La comunicazione è effettuata mediante consegna agli uffici di un elenco in duplice copia delle schede, anche elaborato per mezzo di sistemi automatizzati (tabulato), contenente cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza (città o Stato) delle persone alloggiate, nonché la denominazione e sede della struttura ricettiva e la data del giorno cui la comunicazione si riferisce.

3. L'ufficio ricevente restituisce all'interessato copia dell'elenco o tabulato vistata dall'operatore a riscontro dell'avvenuta comunicazione, da conservare a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Art. 2.

Comunicazione con mezzi informatici o telematici

1. I gestori delle strutture ricettive che intendono avvalersi delle modalità di comunicazione mediante trasmissione dei dati con mezzi informatici o telematici possono chiedere il collegamento con la questura della provincia in cui hanno sede le predette strutture.

Nella domanda sono indicati gli estremi della licenza di esercizio in corso di validità e le caratteristiche tecniche del programma applicativo che si intende utilizzare. Alla domanda deve essere unito il supporto informatico contenente copia del software in formato «sorgente», compatibile con le specifiche tecniche di cui all'allegato *A* del presente decreto.

2. I centri di ricezione delle comunicazioni con mezzi informatici o telematici possono essere istituiti dove ne facciano richiesta almeno tre esercizi ricettivi, per almeno duemila posti letto.

3. Per il riscontro delle comunicazioni effettuate con le modalita di cui al presente articolo, la questura fornisce automaticamente il segnale di avvenuta trasmissione. Copia dei dati trasmessi, su idoneo supporto, è conservata a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

Art. 3.

Schede di dichiarazione delle persone alloggiate

1. I gestori delle strutture ricettive che assolvono all'obbligo di comunicazione giornaliera con le modalità di cui ai precedenti articoli 1 e 2 e che non intendono conservare presso le stesse strutture ricettive gli esemplari originali delle schede sottoscritte a norma di legge, sono tenuti a consegnarli alla questura competente per territorio o all'ufficio indicato dal questore, mensilmente, entro il decimo giorno del mese successivo a quello della compilazione, ovvero per raccolte di almeno mille schede.

2. La modalità prescelta di consegna degli originali deve essere preventivamente comunicata, per iscritto, all'ufficio designato per la ricezione.

Art. 4.

Comunicazione mediante consegna della scheda di dichiarazione delle persone alloggiate

1. I gestori delle strutture ricettive privi dei supporti tecnici occorrenti ovvero per i quali risulterebbe impossibile o eccessivamente onerosa, tenuto conto del tipo di struttura, la compilazione entro le 24 ore dell'elenco delle persone alloggiate, possono richiedere al questore di essere autorizzati a consegnare quotidianamente alle autorità di cui all'art. 1 l'originale delle schede sottoscritte a norma di legge, conservandone copia a riscontro dell'avvenuto adempimento, a disposizione degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza.

2. Il questore disporrà il ritiro e la custodia delle schede originali consegnate presso gli uffici comunali.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Le modalità di comunicazione previste dal presente decreto entrano in vigore a decorrere dal 1° ottobre 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 luglio 1996

Il Ministro: NAPOLITANO

ALLEGATO *A*

Per la trasmissione per via telematica dei dati presso ciascuna Questura saranno installati dei personal computer con sistema operativo MD/DOS 6.X o adeguati sistemi operativi multiutente, collegati a linea telefonica commutata, tramite modem a correzione di errore con velocità minima di 2400 bps.

Per la trasmissione dei dati, che dovrà avvenire in formato ASCII sono ammessi i seguenti caratteri:

i caratteri maiuscoli dalla «A» alla «Z»;

i caratteri da «0» a «9» che dovranno essere usati per le date nel formato AAAAMMGG (anno di 4 cifre - mese giorno). Per gli stranieri dovrà essere prevista la possibilità dell'inserimento delle cifre relative al solo anno.

È pertanto vietato l'utilizzo di lettere minuscole e accentate.

Record di Testata Tipo di dato	Lunghezza	Note
Numero di schede da trasmettere	3	
Identificativo Hotel (per esteso)	50	
Checksum Id Hotel	10	
Password accesso	10	

Record di dati Tipo di dato	Lunghezza	Note
Carattere fisso «*» (asterisco)	1	Inizio nuova scheda
Cognome	25	
Nome	25	
Sesso	1	
Data di nascita	8	Formato AAAAMMGG
Stato di nascita	5	Uniformato alle tabelle in uso presso il Ministero interno
Luogo di nascita	30	Facoltativo per stranieri
Provincia di nascita	2	Facoltativo per stranieri
Tipo di documento	5	Uniformato alle tabelle in uso presso il Ministero interno
Numero di documento	20	
Data emissione documento	8	Formato: AAAAMMGG
Camera	6	
Flag stato	1	«A» per arrivo - «P» per partenza
Data di arrivo/partenza	8	Formato AAAAMMGG
Nr progressivo schedina	8	
Nr progressivo familiare/elemento del gruppo	3	
Checksum	10	a 16 bit (CRC)

96A5512

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 9 agosto 1996.

Classificazione quale s.s. n. 578 «Salto-Cicolana» della strada a scorrimento veloce «Rieti-Torano» nei tratti compresi tra lo svincolo di Roccanieri e Torano, declassificazione del corrispondente tratto sotteso di s.s. n. 578 e cessione dello stesso all'amministrazione provinciale di Rieti.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 2, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, del Nuovo codice della strada, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici la competenza in materia di classificazione e declassificazione delle strade statali;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo codice della strada, che prescrive il decreto del Ministro dei lavori pubblici per l'adozione di provvedimenti di assunzione e dismissione di strade statali o di singoli tronchi, su proposta dei compartimenti ANAS competenti e sentiti il Consiglio superiore dei lavori pubblici ed il consiglio di amministrazione dell'ANAS;

Visto il verbale n. 7 dell'adunanza del 30 gennaio 1996 della giunta provinciale di Rieti con il quale la stessa ha espresso il proprio parere favorevole alla classificazione a statale della strada s.s.v. Rieti-Torano, nei tratti compresi tra Roccaranieri-Gamagna e Gamagna-Torano nonché del tratto di s.p. n. 24 «Corvaro-Brecciasecca», della lunghezza di mt 240 e conseguente declasssificazione a provinciale dei corrispondenti tratti di strada statale sottesi;

Visto il voto n. 411 del 12 marzo 1992 con il quale il consiglio di amministrazione dell'ANAS ha espresso il proprio parere favorevole alla statizzazione delle suddette strade e declassifica dei corrispondenti tratti sottesi;

Vista la nota n. 3920 del 29 ottobre 1993 con la quale la regione Lazio ha espresso il proprio parere favorevole riguardo alla proposta di classifica delle suddette strade e declassifica dei corrispondenti tratti sottesi;

Visto il voto n. 427/137 reso nell'adunanza del 17 luglio 1996 della V sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso al riguardo il proprio parere favorevole;

Decreta:

La s.s.v. «Rieti-Torano» costruita dall'amministrazione provinciale di Rieti tra lo svincolo di «Roccaranieri» e lo svincolo di «Gamagna» e dell'ANAS tra lo svincolo di «Gamagna» e l'innesto con la s.p. n. 24 «Corvaro-Brecciasecca» per una lunghezza di km 33+791, nonché il tratto di s.p. n. 24 della lunghezza di mt 240, sono classificate statali ed inserite nel percorso della s.s. n. 578 «Salto Cicolana».

Il tratto sotteso di s.s. 578 compreso tra i km 12+840 - 68+000 è declassificato e consegnato all'amministrazione provinciale di Rieti.

La s.s. 578 «Salto Cicolana» conserva inalterati i capisaldi di itinerario riducendo l'estesa in km 63+879.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 1996

Il Ministro: DI PIETRO

96A5511

DECRETO 19 agosto 1996.

Variazioni ai decreti ministeriali del 18 maggio 1989 e del 18 gennaio 1990, approvativi dei programmi di intervento per gli anni 1988 e 1989.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, che all'art. 17 commi 41 e 42, ha autorizzato il concorso dello Stato nella misura del 90% della spesa ammissibile risultante dal progetto, necessaria per l'esecuzione da parte delle province di opere di sistemazione, ammodernamento e manutenzione straordinaria ai fini di sicurezza e riqualificazione delle strade provinciali;

Visto l'art. 17 della predetta legge che al comma 42 ha demandato al Ministero dei lavori pubblici l'autorizzazione alla concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti sulla base dei criteri stabiliti dal C.I.P.E., statuendo nel contempo la revoca dell'autorizzazione predetta nel caso in cui le opere relative al progetto finanziato non risultassero avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo;

Vista la delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988 che, nel dare esecutività al disposto del citato articolo, nel contempo ha attribuito al Ministero dei lavori pubblici la competenza a redistribuire le economie a diverso titolo realizzate;

Visti i decreti ministeriali n. 992 del 18 maggio 1989 e 100 del 18 gennaio 1990 pubblicati rispettivamente, nei supplementi ordinari alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 25 luglio 1989 e n. 42 del 20 febbraio 1990, approvativi dei programmi di intervento per gli anni 1988 e 1989;

Visti i decreti ministeriali nn. 1725 dell'8 novembre 1993, 590 del 7 maggio 1994 e 430 del 6 maggio 1996, con i quali si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione alla concessione di mutui da parte della Cassa depositi e prestiti nei confronti, rispettivamente, della province di Cosenza, Catanzaro, e Padova per un importo complessivo pari a L. 9.423.100.000;

Considerato che a valere su tale disponibilità sussistono richieste di finanziamento, ai sensi del succitato art. 17 della legge n. 67/88, da parte delle sottolencate amministrazioni provinciali per i seguenti progetti:

Provincia di Forlì-Cesena:

s.p. n. 77 «Spinello». . . . . . . L. 1.350.000.000
s.p. n. 10 «S. Mauro-Cagnona» L. 2.200.000.000

Provincia di Pisa:

s.p. n. 50 «di Montaione». . . L. 880.000.000
s.p. «del Lodano». . . . . L. 1.880.000.000

Provincia di Cremona:

s.p. «Annico-Casalbuttano» L. 3.160.000.000

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzate le concessioni di mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti a favore delle suindicate province per gli importi sopraspecificati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, commi 41 e 42, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto decorre il termine utile di quarantacinque giorni per la richiesta alla Cassa depositi e prestiti da parte delle suindicate amministrazioni provinciali della concessione del mutuo relativa ai progetti autorizzati, contenente le dichiarazioni circa gli adempimenti di cui al punto 3 della suddetta delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Art. 3.

Le opere relative ai progetti finanziati dovranno essere avviate entro un anno dalla data di concessione del mutuo e non appena avvenuta la consegna dei lavori le amministrazaioni provinciali interessate faranno pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale edilizia statale e servizi speciali, copia conforme all'originale del verbale di consegna dei lavori. In mancanza di tale adempimento il Ministro dei lavori pubblici provvede alla revoca dell'autorizzazione alla concessione del mutuo.

Art. 4.

Per quanto non espressamente previsto nel presente decreto, si applicano le disposizioni contenute nella suddetta delibera C.I.P.E. 14 giugno 1988.

Roma, 19 agosto 1996

Il Ministro: DI PIETRO

96A5568

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 30 luglio 1996.

Ripartizione tra le province interessate degli stanziamenti integrativi disposti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 25 luglio 1994, n. 471, di conversione del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, recante «Disposizioni urgenti a favore delle zone colpite da fenomeni alluvionali nei mesi da settembre a dicembre 1993»;

Visto in particolare l'art. 8, comma 1, della predetta legge n. 471, che destina un contributo a fondo perduto fino al 90 per cento del danno accertato alle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, di servizi e turistiche, che abbiano impianti o attrezzature danneggiati o distrutti dagli eventi alluvionali dei mesi da settembre a dicembre 1993, nei comuni individuati con delibera delle giunte regionali delle Regioni elencate agli articoli 1 e 2, ed affida alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura la corresponsione di tali contributi a valere sui fondi ad esse conferiti dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le deliberazioni delle giunte regionali delle regioni sottoelencate con le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del citato decreto-legge n. 328/1994, sono stati individuati i comuni danneggiati:

Liguria: deliberazione n. 2341 del 19 aprile 1994;

Piemonte: deliberazione n. 203-35973 del 20 giugno 1994;

Valle d'Aosta: deliberazione n. 8438 dell'11 ottobre 1993;

Lombardia: deliberazioni n. V/44391 del 30 novembre 1993, n. V/51213 dell'11 aprile 1994 e n. V/57711 del 27 settembre 1994;

Toscana: deliberazione n. 1483 del 21 febbraio 1994;

Lazio: deliberazione n. 3642 del 3 giugno 1994;

Friuli-Venezia Giulia: deliberazione n. 535 del 22 febbraio 1994;

Veneto: deliberazione n. 2885 del 28 giugno 1994;

Sardegna: deliberazione n. 10/102 del 31 marzo 1994;

Puglia: deliberazione n. 2311 del 21 aprile 1994;

Sicilia: deliberazione n. 77 del 4 marzo 1994;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 3 maggio 1995, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 giugno 1995, n. 265, recante «Ulteriori interventi in favore delle zone alluvionate negli anni 1993-1994»;

Visto il decreto ministeriale in data 9 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 140 del 17 giugno 1995, con il quale è stato ripartito lo stanziamento di lire 50 miliardi disposto dal citato art. 8, comma 1, della legge n. 471/1994;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 29 dicembre 1995, n. 223743, registrato alla Corte dei conti in data 1° marzo 1996, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 326, con il quale è stata apportata per l'anno finanziario 1995 una variazione in aumento al capitolo 7053 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, della somma di L. 28.938.000.000, in attuazione del disposto dell'art. 1, comma 6, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1995, n. 507;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 2 aprile 1996, n. 133261, registrato alla Corte dei conti il 12 aprile 1996, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 154, con il quale è stata disposta per l'anno finanziario 1996 una variazione compensativa di cassa a favore del capitolo 7053 di complessive lire 45 miliardi;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 3 maggio 1996, n. 139732, registrato alla Corte dei conti in data 15 maggio 1996, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 320, con il quale è stata tra l'altro apportata per l'anno finanziario 1996 una variazione in aumento al capitolo 7053 dello stato di previsione dell'industria, del commercio e dell'artigianato dell'importo complessivo di lire 60 miliardi di cui lire 20 miliardi in attuazione del disposto dell'art. 11, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Tenuto conto che a seguito delle suddette disposizioni l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 1, della legge 25 luglio 1994, n. 471, è stata incrementata di complessive L. 48.938.000.000 di cui L. 28.938.000.000 per l'anno 1995 e L. 20.000.000.000 per l'anno 1996;

Ritenuto pertanto di dover ripartire la suddetta somma di L. 48.938.000.000 fra le province interessate secondo il criterio adottato nel precedente decreto del 9 giugno 1995 e cioè in misura proporzionale all'entità dei danni quantificati in L. 345.356.511.237 dalle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dalla regione autonoma della Valle d'Aosta;

Visto l'art. 3, comma 11, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323 che esclude dal blocco degli impegni disposto per l'anno 1996 anche le spese connesse a interventi per calamità naturali;

Ritenuto di dover procedere al conferimento dei predetti fondi, mediante appositi ordini di accreditamento a favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate ed al trasferimento dei fondi a favore della regione autonoma della Valle d'Aosta secondo le quote proporzionali indicate nell'allegato prospetto;

Visto l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 aprile 1994, n. 367, riguardante in particolare le spese delegate su ordini di accreditamento;

Decreta:

Articolo unico

Per i motivi esposti nelle premesse, la somma di L. 48.938.000.000, quale incremento all'autorizzazione di spesa di cui all'art. 8, comma 1, della legge 25 luglio 1994, n. 471, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, è ripartita tra le province interessate e la regione autonoma della Valle d'Aosta nelle misure indicate nell'allegato prospetto, che è parte integrante del presente decreto.

Le suddette quote proporzionali attribuite a ciascuna provincia vengono conferite alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessate mediante ordini di accreditamento emessi compatibilmente con il limite di somma fissato dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 citato nelle premesse, a favore dei rispettivi segretari generali, quali funzionari delegati preposti alle stesse, ed alla regione autonoma della Valle d'Aosta mediante ordinativo diretto speciale.

Le quote saranno destinate alla corresponsione dei contributi a fondo perduto a favore delle imprese danneggiate secondo i criteri di cui alle premesse.

L'onere relativo, di complessive L. 48.938.000.000, grava sul capitolo 7053 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno finanziario 1996, residui esercizio finanziario 1995 per L. 28.938.000.000 e competenza esercizio finanziario 1996 per lire 20.000.000.000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 luglio 1996

Il Ministro: BERSANI

ALLEGATO

Articolo 8, comma 1, della legge 25 luglio 1994, n. 471, e successive modificazioni ed integrazioni:

«DISPOSIZIONI URGENTI A FAVORE DELLE ZONE COLPITE DA FENOMENI ALLUVIONALI NEI MESI DA SETTEMBRE A DICEMBRE 1993»

Prospetto di ripartizione degli stanziamenti integrativi di complessive L. 48 938.000.000, su base proporzionale rispetto ai danni dimostrati nell'ambito di ciascuna provincia:

Provincia	Ente	Totali danni impianti attrez. scorte	Quota proporzionale	Importi gravanti residui 1995	Importi gravanti competenza 1996
Genova	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	94.108.635.727	13.335.605.000	7.885.605.000	5.450.000.000
Imperia	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	—	—	—	—
La Spezia	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	820.000.000	115.983.060	68.583.060	47.400.000
Savona	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	30.002.022	4.404.420	2.604.420	1.800.000
Alessandria	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	2.076.872.709	294.117.380	173.917.380	120.200.000
Asti	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	1.301.978.000	184.496.260	109.096.260	75.400.000
Cuneo	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	947.452.223	134.090.120	79.290.120	54.800.000
Novara	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	21.751.403.775	3.082.115.240	1.822.515.240	1.259.600.000
Torino	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	23.376.483.642	3.312.613.220	1.958.813.220	1.353.800.000
Vercelli (più Biella)	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	3.574.903.687	506.508.300	299.508.300	207.000.000
Aosta	Regione Autonoma Valle d'Aosta	10.521.684.592	1.491.140.860	881.740.860	609.400.000
Bergamo	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	1.994.280.871	282.372.260	166.972.260	115.400 000
Brescia	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	13.899.568.458	1.969.754.500	1.164.754.500	805.000.000
Como	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	2.397.927.627	339.629.720	200.829.720	138.800.000
Cremona	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	40.374.676	5.872.560	3.472.560	2.400.000
Lecco	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	735.524.115	104.237.940	61.637.940	42.600.000
Mantova	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	1.711.134.116	242.243.100	143.243.100	99.000 000
Milano	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	813.673.425	115.493.680	68.293.680	47.200.000
Pavia	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	627.929.464	89.067.160	52.667.160	36.400.000
Sondrio	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	102.126.165	14.681 400	8.681.400	6.000.000
Varese	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	12.888.548.754	1.826.366.160	1.079.966.160	746.400.000
Arezzo	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	3.577.798.506	506.997.680	299.797.680	207.200.000
Firenze	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	10.000.000.000	1.417.244.480	838.044.480	579 200.000
Grosseto	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	—	—	—	—
Livorno	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	11.378.496.000	1.612.507.100	953.507.100	659.000.000
Lucca	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	782.767.718	111.089.260	65.689.260	45.400.000
Massa Carrara	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	709.720.000	100.812.280	59.612.280	41 200.000
Pisa	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	38.788.538.409	5.496 226.780	3.250.026.780	2.246.200.000
Pistoia	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	—	—	—	—
Prato	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	22.260.000	2.936.280	1.736.280	1.200.000
Siena	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	1.975.410.670	279.925.360	165.525.360	114.400.000

Provincia	Ente	Totali danni impianti attrez scorte	Quota proporzionale	Importi gravanti residui 1995	Importi gravanti competenza 1996
Frosinone	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	65.958.467.263	9.346.668.620	5.526.868.620	3.819.800.000
Latina	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	3.658.681.355	518.253.420	306.453.420	211.800.000
Rieti	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	—	—	—	—
Roma	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	—	—	—	—
Viterbo	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	—	—	—	—
Gorizia	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	18.000.000	2.446.900	1.446.900	1.000.000
Pordenone	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	—	—	—	—
Trieste	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	31.960.390	4.404.420	2.604.420	1.800.000
Udine	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	2.409.818.600	341.587.240	201.987.240	139.600.000
Belluno	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	1.435.009.860	203.092.700	120.092.700	83.000.000
Padova	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	72.369.748	10.276.980	6.076.980	4.200.000
Rovigo	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	29.986.000	4.404.420	2.604.420	1.800.000
Treviso	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	64.272.944	9.298.220	5.498.220	3.800.000
Venezia	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	—	—	—	—
Verona	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	35.159.800	4.893.800	2.893.800	2.000.000
Vicenza	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	420.341.442	59.704.360	35.304.360	24 400.000
Bari	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	—	—	—	—
Brindisi	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	10.595.000	1.468.140	868.140	600.000
Foggia	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	—	—	—	—
Lecce	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	3.714.910.000	526.572.880	311.372.880	215.200.000
Taranto	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	—	—	—	—
Cagliari	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	3.365.433.000	476.656.120	281.856.120	194.800.000
Nuoro	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	1.168.251.000	165.410.440	97.810.440	67.600.000
Agrigento	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	1.667.993.444	236.370.540	139.770.540	96.600.000
Caltanissetta	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	87.955.000	12.234.500	7.234.500	5.000.000
Catania	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	—	—	—	—
Enna	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	—	—	—	—
Messina	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	—	—	—	—
Palermo	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	134.700.000	19.085.820	11.285.820	7.800.000
Ragusa	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	—	—	—	—
Siracusa	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	117 111 040	16.638.920	9.838.920	6.800.000
Trapani	Camera Commercio Ind. Art. Agr.	—	—	—	—
	Totali . . .	345.356.511.237	48.938.000.000	28.938.000.000	20.000.000.000

96A5611

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 31 luglio 1996.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Udine.

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Visto l'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica del 24 luglio 1977, n. 616, concernente il trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative relative agli interventi conseguenti a calamità naturali o avversità atmosferiche di carattere eccezionale;

Visto l'art. 14 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, che estende alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano l'applicazione dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le disposizioni della stessa legge n. 590/1981;

Vista la legge 14 febbraio 1992, n. 185, concernente la nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto l'art. 2, comma 2, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, che demanda al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali la dichiarazione dell'esistenza di eccezionale calamità o avversità atmosferica, attraverso la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze da concedere sulla base delle specifiche richieste da parte delle regioni e province autonome;

Vista la richiesta di declaratoria della regione Friuli-Venezia Giulia degli eventi calamitosi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale:

tromba d'aria 3 maggio 1996 nella provincia di Udine;

Accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi segnalati, per effetto dei danni alle strutture aziendali;

Decreta:

È dichiarata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi elencati a fianco della sottoindicata provincia per effetto dei danni alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specificate provvidenze della legge 14 febbraio 1992, n. 185:

Udine: tromba d'aria del 3 maggio 1996 - provvidenze di cui all'art. 3, comma 2, lettera *e)*, nel territorio dei comuni di Aquileia, Fiumicello.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 luglio 1996

Il Ministro: PINTO

96A5609

DECRETO 8 agosto 1996.

Modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEGRETERIA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante una nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348 con il quale è stato emanato il Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971, con il quale è riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Trentino» ed è approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1979 e il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985 con i quali è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini di cui sopra;

Vista la domanda presentata dagli interessati, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini della denominazione di origine controllata di che trattasi;

Visto il parere favorevole del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta del relativo disciplinare di produzione modificato, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1996.

Visto il ricorso presentato avverso il parere del sopra citato Comitato circa l'utilizzo del termine «kretzer» per definire, secondo l'uso tradizionale, la tipologia «rosato» della denominazione di origine controllata «Trentino»;

Considerato che il sopra citato Comitato ha ritenuto di non dover accogliere detto ricorso;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» in conformità della proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994 concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata vengano riconosciute o modificate con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» — approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1971 e successivamente modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1979 e con decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1985 — è sostituito per intero dal testo annesso al presente decreto le cui norme entrano in vigore a decorrere dal 1° settembre 1996.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio, a partire dalla vendemmia 1996, i vini a denominazione di origine controllata «Trentino», provenienti da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito albo dei vigneti della denominazione di origine controllata «Trentino» entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Art. 3.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino», in deroga a quanto previsto dall'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione e fino a tre anni a partire dalla data di entrata in vigore del medesimo, possono essere iscritti a titolo transitorio nell'albo previsto dall'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, i vigneti in cui siano presenti viti di vitigni in percentuali diverse da quelle indicate nel sopra citato art. 2, purché esse non superino del 15% il totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione dei citati vini.

Allo scadere del predetto periodo transitorio, i vigneti di cui al comma precedente saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i produttori interessati non abbiano provveduto ad apportare, a detti vigneti, le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione ampelografica alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Art. 4.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo vini con la denominazione di origine controllata «Trentino» è tenuto a norma di legge, all'osservanza delle condizioni e dei requisiti stabiliti nell'annesso disciplinare di produzione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 agosto 1996

Il dirigente: ADINOLFI

ANNESSO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA «TRENTINO»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Trentino», accompagnata da una delle specificazioni di cui ai successivi articoli 2 e 9, è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Trentino» bianco, rosso e kretzer, o rosato è riservata ai vini ottenuti dai seguenti vitigni:

Bianco:

Chardonnay e/o Pinot bianco minimo 80%; Sauvignon, Muller Thurgau, Incrocio Manzoni 6.0.13, da soli o congiuntamente, in percentuale non superiore al 20%;

Rosso:

Cabernet franc e/o Cabernet Sauvignon da soli o congiuntamente e Merlot;

Kretzer o Rosato:

Enantio e/o Schiava e/o Teroldego e/o Lagrein, almeno in coppia, presenti ciascuno in misura non superiore al 70%.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della sottozona «Sorni», è riservata al vino bianco ottenuto dai seguenti vitigni: Nosiola, Muller Thurgau, Silvaner verde, Pinot bianco, Pinot grigio e Chardonnay, da soli o congiuntamente.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della sottozona «Sorni» è riservata al vino rosso ottenuto dai seguenti vitigni: Teroldego, Schiava (Schiava gentile, Schiava grigia, Schiava grossa) e Lagrein, da soli o congiuntamente.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione di uno dei seguenti vitigni:

A frutto bianco:

Chardonnay;

Moscato giallo;

Muller Thurgau;

Nosiola;

Pinot bianco;

Pinot grigio;

Riesling italico;

Riesling (renano);

Sauvignon;

Traminer aromatico.

A frutto rosso:

Moscato rosa (localmente detto delle rose);

Cabernet;

Cabernet franc;

Cabernet Sauvignon;

Lagrein (rubino o rosato);

Marzemino;

Merlot;

Pinot nero;

Rebo,

è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti dai vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni; per il restante 15% altri vitigni a bacca di colore analogo non aromatici.

La denominazione di origine controllata «Trentino» Vino Santo è riservata al vino ottenuto da uve della varietà di vitigno Nosiola per almeno l'85%.

La vinificazione delle uve destinate alla produzione del «Trentino» Vino Santo deve avvenire dopo che le stesse siano state sottoposte ad appassimento su graticci con i tradizionali metodi naturali, onde assicurare al vino derivato un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo non inferiore al 16%.

Tale vino può essere immesso al consumo a decorrere dal 1° novembre del terzo anno successivo a quello di produzione delle uve.

Art. 3.

Le uve destinate alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» devono essere prodotte nei vigneti ubicati nei terreni ricadenti nei comuni amministrativi di: Ala, Albiano, Aldeno, Arco, Avio, Besenello, Bleggio inferiore, Bleggio superiore, Borgo Valsugana, Brentonico, Calvino, Caldonazzo, Calliano, Carzano, Castelnuovo, Cavedine, Cembra, Cimone, Civezzano, Dorsino, Drena, Dro, Faedo, Faver, Garniga, Giovo, Grumes, Isera, Ivano Fracena, Lasino, Lavis, Levico, Lisignano, Mezzocorona, Mezzolombardo, Mori, Nago-Torbole, Nave S. Rocco, Nogaredo, Nomi, Novaledo, Ospedaletto, Padergnone, Pergine, Pomarolo, Riva del Garda, Roncegno, Roverè della Luna, Rovereto, S Michele all'Adige, Scurelle, Segonzano, Spera, Stenico, Storo, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Tenna, Tenno, Terlago, Terragnolo, Ton, Trambileno, Trento, Valda, Vallarsa, Vezzano, Villa Agnedo, Villalagarina, Volano, Zambana nella provincia autonoma di Trento.

Le uve destinate alla produzione del «Trentino» Vino Santo debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Arco, Calvino, Cavedine, Drena, Dro, Lasino, Nago-Torbole, Padergnone, Riva del Garda, Tenno e Vezzano.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione controllata «Trentino» Marzemino debbono essere prodotte nei territori amministrativi dei comuni di: Ala, Aldeno, Avio, Besenello, Calliano, Isera, Mori, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Rovereto, Villalagarina, Volano.

Le uve destinate alla produzione del vino a denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione «Sorni» devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende parte dei territori dei comuni di Lavis (di cui la frazione Sorni), Giovo e San Michele all'Adige, siti in provincia di Trento

Tale zona è così delimitata: partendo a nord dall'incrocio del confine comunale Lavis S Michele con la ferrovia del Brennero (quota 205), il limite prosegue verso sud, fino al km 391 della strada statale n. 12 Di qui, seguendo il fondale del torrente Tratta, risale verso est fino all'incrocio di questo con la strada provinciale del vino. Poi, seguendo la strada comunale per il Maso Spon, raggiunge in località «Ciaresara», il sentiero che collega i Masi «Tratta», «Clinga» e «Furli» (sul lato est) fino al raccordo con la provinciale della Val di Cembra che percorre fino al km 1,100. Di qui prosegue in discesa, lungo il confine comunale fino al torrente Avisio, per seguire lo stesso verso nord-est fino alla quota di 275 da dove sale verso nord-ovest fino alla provinciale della Val di Cembra e precisamente al km 3,500. Dal km 3,500 la linea di delimitazione, segue la strada provinciale della Val di Cembra fino all'abitato di Mosana, indi in rettilineo, sale alla quota 561 alla «Croce» deviando verso nord-est lungo la strada comunale passa per i masi Roncador, Serci e Fontanelle, indi seguendo il margine della foresta di pini raggiunge, al «Cros Ross», la mulattiera della «Via Rosse» che segue verso nord toccando le quote 644, 694, 704, 688 e 619 e quindi fino al confine comunale tra Giovo e S. Michele, che, scendendo verso valle, segue fino al «Maso Centofinestre».

Da tale punto, la linea di delimitazione prosegue deviando verso sud sempre lungo il confine di comune fino alla Valletta e da quota 400, raggiunge, a valle, verso ovest la quota 255, presso il «Centro del Legno», indi deviando verso nord e poi verso ovest, raggiunge la vecchia sede della nazionale del Brennero (ora strada provinciale) che percorre verso sud fino al confine comunale di Lavis, fino a raggiungere quota 205, punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'art. 2 devono essere quelle tradizionali della zona di produzione e, comunque, atte a conferire alle uve ed ai vini derivati le loro specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi idonei ai fini della iscrizione all'albo previsto dell'art. 5 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, unicamente i vigneti ubicati in terreni di favorevole giacitura, esposizione ed altitudine.

I sesti di impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura e le pratiche colturali devono essere quelle generalmente usati, e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica forzatura.

Per i nuovi impianti ed reimpianti è previsto un numero minimo di 2500 ceppi per ettaro

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto a coltura specializzata non deve superare i limiti di seguito indicati per ciascuna varietà di vite e deve inoltre assicurare, per ogni tipologia di vino i titoli alcolometrici volumici minimi naturali come appresso indicati:

	Produzione max uva per ettaro (ton)	Titolo alcolom. volum minimo naturale (% vol)	Produzione max vino per ettaro (hl)
Trentino bianco	15	10,5	105
Trentino rosso	14	10,5	98
Trentino Kretzer o rosato	15	10,0	105
Trentino Sorni bianco	14	10,5	98
Trentino Sorni rosso	14	10,5	98
Trentino Chardonnay	15	10,5	105
Trentino Moscato giallo	12	10,5	84
Trentino Moscato rosa	10	11,0	70
Trentino Muller Thurgau	14	10,0	98
Trentino Nosiola	14	10,0	98
Trentino Pinot bianco	15	10,5	105
Trentino Pinot grigio	14	10,5	98
Trentino Riesling italico	15	10,5	105
Trentino Riesling (renano)	14	10,5	98
Trentino Traminer aromatico	14	11,0	98
Trentino Sauvignon	14	10,5	98
Trentino Cabernet	13	10,5	91
Trentino Cabernet franc	13	10,5	91
Trentino Cabernet Sauvignon	13	10,5	91
Trentino Lagrein	14	10,5	98
Trentino Marzemino	13	10,5	91
Trentino Merlot	15	10,5	105
Trentino Pinot nero	12	11,0	84
Trentino Rebo	14	10,5	98
Trentino Vino Santo	14	16	42

Nelle annate favorevoli i quantitativi di uve ottenuti e da destinare alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» devono essere riportati nei limiti di cui sopra purché la produzione globale non superi del 20% i limiti medesimi fermi restando i limiti resa uva/vino per i quantitativi di cui trattasi.

La provincia autonoma di Trento, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia può modificare i limiti massimi di produzione di uva per ettaro ed il titolo alcolometrico volumico minimo naturale delle uve sopra indicati.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate all'interno del territorio della provincia di Trento.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, su richiesta delle ditte interessate, consentire che la vinificazione possa avvenire anche nella provincia di Bolzano, purché tali ditte dimostrino che la suddetta pratica sia di uso tradizionale e costante.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, atte a conferire ai vini le loro peculiari caratteristiche.

L'aggiunta di mosti concentrati e mosti concentrati rettificati è consentita secondo le vigenti norme comunitarie.

La resa massima dell'uva in vino finito non deve essere superiore:

al 30% per il Trentino Vino Santo;

al 70% per i rimanenti vini.

Qualora la resa superi detti limiti, ma non oltre, rispettivamente, il 35% e il 75%, l'eccedenza non ha diritto alla denominazione di origine controllata; oltre questi limiti decade il diritto alla denominazione di origine controllata per tutto il prodotto.

Il vino a denominazione di origine controllata «Trentino» Lagrein puo essere designato e presentato con la specificazione del colore rubino (o dunkel), oppure rosato (o kretzer), in relazione al tipo di prodotto ottenuto dalla vinificazione.

Art. 6.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» all'atto della loro immissione al consumo devono rispondere alle seguenti caratteristiche:

Bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: gradevole, fine;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Rosso:

colore: rosso rubino intenso;

odore: gradevole, etereo; talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%;

sapore: secco, pieno, armonico, lievemente tannico, talvolta con gradevole sentore di legno;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Kretzer o Rosato:

colore: rosato, rubino chiaro;

odore: delicato gradevole;

sapore: fresco, morbido, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sorni bianco:

colore: giallo paglierino con riflessi verdognoli;

odore: caratteristico, gradevole, delicato;

sapore: fresco, armonico, talvolta morbido;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sorni Rosso:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico, etereo, gradevole, delicato;

sapore: secco, armonico, pieno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Chardonnay:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, liscio, armonico, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Moscato giallo:

colore: giallo paglierino, talvolta dorato;

odore: aromatico, caratteristico;

sapore: delicato di moscato, talvolta dolce e alcolico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Moscato rosa (o delle rose):

colore: da rosso a granato chiaro;

odore: delicato, gradevole, aromatico;

sapore: dolce, pieno, gradevole, talvolta alcolico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 12%;

acidità totale minima: 5,5;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Muller Thurgau:

colore: giallo paglierino con riflessi verdolini:

odore: delicato, lievemente aromatico;

sapore: asciutto, fresco, fruttato, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Nosiola:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, caratteristico;

sapore: secco, sapido, lievemente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 10,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille:

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Pinot bianco:

colore: giallo paglierino;

odore: delicato, fine, caratteristico;

sapore: secco, lievemente amarognolo, armonico, liscio, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille

Pinot grigio:

colore: giallo paglierino, talvolta ramato;

odore: gradevole; caratteristico;

sapore: asciutto, pieno, armonico, caratteristico,

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling italico:

colore: giallo paglierino chiaro, verdolino;

odore: gradevole caratteristico;

sapore: secco, piacevolmente acidulo, fruttato;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 10,5%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

Riesling (renano):

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: delicato con aroma caratteristico;

sapore: asciutto, piacevolmente acidulo;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Sauvignon:

colore: giallo paglierino tendente al verdognolo;

odore: gradevole, caratteristico;

sapore: asciutto, sapido, con aroma caratteristico talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Traminer aromatico:

colore: giallo paglierino tendente al dorato:;

odore: aromatico, intenso, caratteristico;

sapore: aromatico, fine, delicato, caratteristico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 17 per mille.

Cabernet

colore: rosso rubino intenso;

odore: leggermente erbaceo, etereo;

sapore: asciutto, pieno, lievemente tannico, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Cabernet franc.

colore: rosso rubino intenso;

odore: gradevolmente erbaceo, etereo;

sapore: secco, armonico, pieno, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Cabernet Sauvignon:

colore: rosso rubino;

odore: etereo, gradevole, leggermente erbaceo;

sapore: secco, armonico, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Lagrein.

colore: rosato chiaro (kretzer) o rubino (dunkel);

odore: fruttato, caratteristico;

sapore: asciutto, vellutato, gradevole, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille (rubino/dunkel), 19 per mille (rosato o kretzer).

Marzemino:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico ed accentuato;

sapore: secco, pieno, gradevole;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Merlot:

colore: rosso rubino;

odore: caratteristico ed accentuato;

sapore: secco, pieno, gradevole, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 22 per mille.

Pinot nero

colore: rosso rubino più o meno intenso;

odore: delicato, gradevole, caratteristico;

sapore: secco, pieno, piacevolmente amarognolo, talvolta con gradevole sentore di legno;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11,5%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 21 per mille.

Rebo:

colore: rosso rubino;

odore: gradevole ed accentuato;

sapore: secco, gradevole, armonico;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 11%;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 20 per mille.

Vino Santo:

colore: giallo dorato tendente all'ambrato;

odore: gradevole, armonico, fine, delicato;

sapore: piacevolmente dolce, di passito;

titolo alcolometrico volumico minimo complessivo: 16%, di cui almeno 10% svolti;

acidità totale minima: 6 per mille;

estratto secco netto minimo: 22,5 per mille.

È in facoltà del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi per l'acidità totale e l'estratto secco netto minimo.

Art. 7.

La denominazione di origine controllata «Trentino» con la specificazione della varietà di vitigno Moscato giallo e Moscato rosa può essere utilizzata per designare il vino liquoroso ottenuto da mosto di uve o da vino proveniente dalle uve della corrispondente varietà di vite ed avente un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo, almeno, del 10,5% ferme restando le altre condizioni previste dal presente disciplinare di produzione.

Le operazioni di elaborazione per la produzione del vino liquoroso devono essere effettuate in stabilimenti siti nella zona di vinificazione di cui al precedente art. 5.

Art. 8

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino»: bianco, rosso, Chardonnay, Pinot bianco, Riesling (renano), Sauvignon, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero, Lagrein e Marzemino provenienti da uve che assicurino un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quella prevista dal precedente art. 5 e siano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo dello 0,5% superiore a quella prevista dal precedente art. 6, qualora abbiano superato un periodo di invecchiamento di almeno due anni, possono riportare in etichetta la menzione «riserva».

Il periodo di invecchiamento per i vini di cui sopra decorre dal 1° novembre dell'annata di produzione delle uve.

Per tutti i vini recanti la menzione «riserva» è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» rosso, Cabernet, Cabernet franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, Pinot nero e Lagrein (rubino) possono essere immessi al consumo a decorrere dal 1° marzo dell'anno successivo a quello di raccolta delle uve.

Art. 9

La menzione «vendemmia tardiva» è riservata ai vini ottenuti dalle uve delle varietà di vite Chardonnay, Muller Thurgau, Nosiola, Pinot bianco, Pinot grigio, Riesling italico, Riesling (renano), Sauvignon, Traminer, Moscato giallo e Moscato rosa (o delle rose), sottoposte a parziale appassimento naturale sulla vite.

La menzione «vendemmia tardiva» con la specificazione facoltativa di uno dei vitigni sopra elencati, è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti costituiti per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni

Possono essere presenti nei vigneti, nella misura massima del 15%, eventuali altre varietà di vite a frutto bianco «raccomandate» o «autorizzate» per la provincia di Trento.

Ferme restando le rese di uva ad ettaro previste all'art. 4 del presente disciplinare di produzione, le uve destinate all'ottenimento dei vini «vendemmia tardiva» non possono superare la resa di 50 ettolitri di vino ad ettaro e devono assicurare un contenuto zuccherino minimo pari a 250 grammi/litro.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» riportanti le menzioni «vendemmia tardiva» all'atto dell'immissione al consumo, devono presentare le seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato;

colore: rosso granato (per il Moscato rosa o delle rose);

odore: gradevole, delicato, caratteristico;

sapore: amabile o dolce, pieno, armonico,

titolo alcolometrico minimo complessivo: 15° («vendemmia tardiva»);

acidità totale minima: 5 per mille,

estratto secco netto minimo: 23 per mille.

Per i vini di cui al presente articolo non è ammessa l'aggiunta di mosti concentrati o mosti concentrati retifficati di cui al precedente art. 5.

Il vino «vendemmia tardiva» può essere immesso al consumo dopo un periodo minimo di maturazione di dodici mesi, che ha inizio il 1° gennaio dell'anno successivo alla raccolta.

Per tali vini è obbligatorio riportare nell'etichettatura l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

Art. 10.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» devono essere immessi al consumo in bottiglie di vetro di forma tradizionale e di capacità non superiore a litri 3.

L'abbigliamento delle bottiglie deve essere quello di uso tradizionale e comunque consono ai caratteri di un vino di qualità con chiusura costituita da tappo in sughero.

La chiusura con tappo a vite è ammessa unicamente per le bottiglie di contenuto non superiore a 0,375 litri.

I vini a denominazione di origine controllata «Trentino» Moscato giallo e Moscato rosa, anche delle tipologie «liquoroso» e «vendemmia tardiva», possono inoltre essere immessi al consumo nelle caratteristiche e tradizionali bottiglie ad anforetta di tipo analogo alla «Bocksbeutel»

Art 11.

Per i prodotti derivanti dalle superfici vitate iscritte agli albi dei vigneti dei vini a denominazione di origine controllata «Trentino» è consentita la scelta vendemmiale tra le denominazioni «Trento», «Valdadige», «Casteller» e «Caldaro» qualora fra loro compatibili in base alla coincidenza territoriale ed alla composizione varietale dei vigneti.

I produttori interessati hanno facoltà di optare per le denominazioni su indicate a condizione che vengano rispettate le prescrizioni contenute nelle norme vigenti.

Art. 12.

È consentito utilizzare indicazioni geografiche o toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, località, dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dai decreti ministeriali 22 aprile 1992.

Nell'etichettatura dei vini «Trentino» è ammessa la menzione «vigna» purché il prodotto così designato provenga dalla superficie vitata corrispondente al toponimo indicato e siano osservate le condizioni di cui alle norme vigenti.

Art 13.

Alla denominazione di origine controllata «Trentino» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quelle previste nel presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «extra», «fine», «selezionato», «vecchio» e similari.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

96A5538

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BARI

DECRETO RETTORALE 31 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il piano triennale di sviluppo dell'Università 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991;

Visti il decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e il decreto ministeriale 26 febbraio 1996;

Viste le proposte di modifiche allo statuto formulate dalle autorità accademiche di questa Università;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nella riunione del 18 luglio 1996;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come segue:

Art. 1.

Il comma 1 dell'art. 19, concernente la facoltà di economia, è soppresso e sostituito dal seguente:

Art. 19. — Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea di durata quadriennale:

economia e commercio;

scienze statistiche ed economiche;

economia aziendale (decentrato a Taranto),

ed i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale:

economia e amministrazione delle imprese;

gestione delle imprese alimentari;

commercio estero;

marketing e comunicazione di azienda;

statistica.

Art. 2.

Dopo l'art. 80 e con lo scorrimento degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

CORSO DI LAUREA IN ECONOMIA E AZIENDALE

Art. 81. — Il numero degli iscrivibili a ciascun anno di corso può essere stabilito annualmente dal senato accademico, sentito il consiglio di facoltà, in base alle strutture disponibili, alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ai sensi della normativa vigente.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione sono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 82. — Gli insegnamenti attivabili nel corso di laurea in economia aziendale sono:

a) quelli indicati nell'elenco di cui al precedente art. 59, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia aziendale riportati nel successivo art. 89;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai commi precedenti, fino ad un massimo di 8 per il corso di laurea in economia aziendale.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori scientifico-disciplinari potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 83. — Ai fini del conseguimento del diploma di laurea in economia aziendale sono riconosciuti gli insegnamenti degli altri corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli dei corsi di diploma universitario di cui alla tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema di crediti didattici determinato a norma dell'art. 11, comma 2,

della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica del corso di laurea in economia aziendale. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue e di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente determina, nel regolamento previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti sono da considerarsi affini i corsi di laurea di cui alla tabella VIII annessa al decreto ministeriale 27 ottobre 1992 e quelli di diploma universitario della Tabella XLIII annessa al decreto ministeriale 31 luglio 1992.

Art. 84. — Il piano di studi del corso di laurea in economia aziendale comprende 10 insegnamenti fondamentali, l'equivalente di 8 insegnamenti annuali, scelti tra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti a 5 annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea in economia aziendale.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al precedente art. 59 secondo la seguente distribuzione:

2 nell'elenco P01A (economia politica);

2 nell'elenco P02A (economia aziendale);

1 nell'elenco P03X (storia economica);

1 nell'elenco N01X (diritto privato);

1 nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

1 nell'elenco S01A (statistica);

2 complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di 23 annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 7) e l'esame di laurea.

Art. 85. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti il corso di laurea in economia aziendale di cui all'art. 89 con altri 4 insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno 12 compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia aziendale e predispone percorsi didattici ed eventuali altri indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi nell'ambito del corso di laurea in economia aziendale, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

Nell'ambito del regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche, nonché (ad esclusione di quelli fondamentali) denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi.

Art. 86. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma 70 ore di didattica; quelli semestrali comprendono di norma 35 ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali degli insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Uno stesso insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali, anche con distinte prove d'esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, fino a 4 corsi annuali o 8 semestrali del corso di laurea in economia aziendale possono essere svolti coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a 6 insegnamenti attivati in altre facoltà dell'Università, o in altre Università, anche straniere. In tal caso la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 84 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 87 — Per il conseguimento della laurea in economia aziendale lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 84.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Art. 88. — La struttura didattica competente, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento, stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove di idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa con il relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

Art. 89. — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia aziendale i seguenti:

Area economica:

economia industriale;

economia internazionale;

politica economica;

scienza delle finanze.

Area aziendale:

analisi e contabilità dei costi;

economia degli intermediari finanziari;

economia e gestione delle imprese;

finanza aziendale;

marketing;

metodologie e determinazioni quantitative di azienda;

organizzazione aziendale;

organizzazione del lavoro;

revisione aziendale;

strategia e politica aziendale;

tecnologia dei cicli produttivi.

Area giuridica:

diritto commerciale;

diritto del lavoro;

diritto fallimentare;

diritto tributario;

legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

statistica aziendale.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia aziendale deve comprendere, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti ed altri, almeno 4 insegnamenti dell'area economica, almeno 8 insegnamenti dell'area aziendale, almeno 3 insegnamenti dell'area giuridica e almeno 3 insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Il presente decreto sarà pubblicato, a norma di legge, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 31 luglio 1996

Il rettore

96A5569

UNIVERSITÀ DI MESSINA

DECRETO RETTORALE 29 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Messina approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Vista la proposta della modifica dello statuto formulata dalle autorità accademiche dell'Università di Messina;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico del 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Messina e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il decreto ministeriale 5 giugno 1995 contenente modificazioni dell'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina veterinaria;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nell'adunanza del 13 giugno 1996;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso: Gli articoli da 221 a 232 compreso sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli, con scorrimento degli articoli successivi:

FACOLTÀ DI MEDICINA VETERINARIA

CORSO DI LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA

Art. 221 *(Durata e articolazione del corso)*. — Il corso di laurea in medicina veterinaria ha la durata di cinque anni. Nel corso dei primi quattro anni vengono impartite discipline obbligatorie e comuni per tutti gli studenti. Il quinto anno di corso è organizzato in moduli professionalizzanti. Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso sceglie uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la propria facoltà. L'attività didattica globale comporta almeno 4100 ore di lezione come attività didattica teorica e pratica.

Ai sensi del quarto comma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, la didattica del corso di laurea in medicina veterinaria è organizzata, per ciascun anno di corso, in due periodi coordinati di durata inferiore all'anno, di seguito indicati convenzio-

nalmente come «semestri». La durata minima ed il periodo di effettuazione dei semestri saranno stabiliti dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 222 *(Accesso al corso di laurea)*. — Costituiscono titoli di ammissione al corso di laurea quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge relativamente all'accesso ai corsi universitari in medicina veterinaria. Il numero degli iscritti sarà stabilito annualmente dal senato accademico, su proposta del consiglio della struttura didattica competente, in conformità all'art. 9, quarto comma, della legge n. 341 del 19 novembre 1990.

Art. 223 *(Attività didattiche)*. — L'ordinamento didattico del corso di laurea in medicina veterinaria è articolato in aree i cui obiettivi didattici e formativi sono irrinunciabili. Di tali obiettivi sono parte essenziale i corsi integrati e i relativi moduli didattici. Il consiglio della struttura didattica competente, sentito il parere dei docenti interessati, stabilisce l'organizzazione dei corsi integrati ed i relativi moduli didattici da attivare. L'attività didattica dovrà essere svolta sia sotto forma di didattica teorica che di didattica pratica, quest'ultima sotto forma di esercitazioni, seminari ed attività tutoriale. Del monte ore complessivo minimo assegnato a ciascuna aréa almeno il 25% deve essere svolto sotto forma di attività pratica. Alle aree dalla prima alla 15 della tabella 1 sono assegnate ulteriori 750 ore che devono essere obbligatoriamente ed esclusivamente svolte sotto forma di didattica pratica nell'ambito di settori scientifico-disciplinari di cui alla tabella 1.

Queste ulteriori 750 ore non sono comprese nel monte ore assegnato con il presente ordinamento didattico alle aree alle quali sono attribuiti i moduli didattici di cui alla tabella 1. Il consiglio della struttura didattica competente, all'inizio di ogni anno accademico, stabilirà a quali corsi integrati afferiscono tali discipline pratiche. Il consiglio della struttura didattica competente può distribuire le sopraddette 750 ore in differente modo tra le diverse aree sulla base delle strutture didattiche della facoltà (art. 230) di specifiche esigenze territoriali, dei moduli professionalizzanti attivati e di nuove figure professionali che possono emergere nel tempo di applicazione della legge n. 341/1990.

L'attività didattica integrativa pratica potrà essere svolta anche presso qualificate strutture e da personale del Servizio sanitario nazionale, degli istituti zooprofilattici e degli istituti di ricerca scientifica nonché dei reparti di ricerca e sviluppo di enti e di imprese pubbliche operanti nel settore della medicina veterinaria, previo parere motivato del consiglio della struttura didattica competente, nell'ambito del regolamento vigente per i professori a contratto con eventuale stipula di apposite convenzioni.

Nel suo complesso l'attività didattica comune e obbligatoria per tutti gli studenti durante i primi quattro anni di corso comprende 2700 ore per attività didattica teorico-pratica e 750 ore per attività didattica esclusivamente pratica. A queste ore, obbligatoriamente, devono aggiungersi 650 ore per l'attività didattica dei moduli professionalizzanti (vedi art. 224), per un totale generale di 4100 ore. La frequenza è obbligatoria.

Le facoltà, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni area, potranno, per motivate esigenze, ripartire dette ore tra i differenti corsi integrati diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area.

Art. 224 *(Moduli professionalizzanti)*. — Lo studente all'atto dell'iscrizione al quinto anno di corso dovrà scegliere uno dei moduli professionalizzanti attivati presso la propria facoltà. Il consiglio della struttura didattica competente, prima dell'inizio di ogni anno accademico, indicherà alle autorità accademiche dell'Ateneo il numero massimo degli studenti iscrivibili ad ogni modulo professionalizzante.

Tale indicazione verrà fornita sulla base del potenziale didattico a disposizione degli istituti e dei dipartimenti della facoltà che concorrono all'espletamento dell'attività didattica di ogni modulo professionalizzante.

Il numero globale degli studenti iscrivibili ai moduli professionalizzanti attivati presso la facoltà deve corrispondere al numero totale degli studenti iscrivibili al quinto anno di corso. L'attività didattica di ogni modulo professionalizzante consta di 650 ore di lezione. Almeno il 40% dell'attività didattica dovrà essere svolta sotto forma di attività pratica o seminariale.

Ogni facoltà, potrà, per specifiche e motivate esigenze territoriali e professionali, attivare un modulo professionalizzante con tipologia diversa da quelli della presente tabella, ai quali, tuttavia, dovrà essere conforme come numero di ore e di esami. In ogni caso la facoltà non potrà attivare contemporaneamente meno di tre o più di cinque moduli professionalizzanti.

Le facoltà, fermo restando il vincolo globale delle ore di attività didattica teorica e pratica assegnate ad ogni modulo professionalizzante, potranno, per motivate esigenze, ripartire dette ore di lezione tra le diverse aree diversamente da quanto suggerito nella presente tabella, sempre nel rispetto degli obiettivi didattici peculiari di ogni area e per un massimo di 100 ore per ogni modulo professionalizzante.

Art. 225 *(Corsi integrati e discipline)*. — L'insegnamento si svolge per corsi integrati organizzati per raggiugere gli obiettivi indicati nelle singole aree. Il corso integrato è costituito da diversi moduli didattici le cui denominazioni sono quelle comprese nei settori scientifico disciplinari; i docenti sono da reperire nei settori scientifico disciplinari coinvolti. I moduli didattici indicati nella tabella come afferenti ai corsi integrati vanno intesi come suggeriti alle facoltà e non devono necessariamente essere tutti attivati. Il consiglio della struttura didattica competente attiva i moduli didattici necessari per realizzare il corso integrato attingendo alle discipline elencate nei settori scientifico disciplinari segnalati per ogni area. I moduli didattici attivati concorrono necessariamente al raggiungimento degli obiettivi didattici di ciascuna area e dei rispettivi corsi integrati, nei limiti delle ore di didattica attribuite a ciascuna di esse dal consiglio della struttura didattica competente.

Il corso di insegnamento integrato comprende una attività didattica complessiva (attività didattica teorica e teorico pratica) di almeno 50 ore ed è costituito da uno o più moduli didattici.Tali moduli riguardano l'organizzazione didattica e non l'obbligo orario dei docenti che può essere soddisfatto in modo articolato in più moduli, anche di corsi integrati diversi.

Art. 226 *(Esami)*. — Il numero degli esami sarà stabilito dal consiglio della struttura didattica competente; di regola corrisponde al numero dei corsi integrati, pertanto, sulla base della presente tabella, potrà variare da un minimo di 32 ad un massimo di 33 a seconda del modulo professionalizzante prescelto. Gli esami sono effettuati al termine di ciascun semestre per tutti i corsi integrati che si concludono nello stesso semestre. Per i corsi integrati che si svolgono in due semestri, il consiglio della struttura didattica competente potrà autorizzare lo svolgimento di valutazioni di profitto in itinere. Il consiglio della struttura didattica competente elabora le norme sulla propedeuticità degli esami.

Art. 227 *(Corso di lingua inglese)*. — Lo studente entro il settimo semestre del corso di laurea dovrà dimostrare la conoscenza della lingua inglese ad orientamento medico scientifico. Le modalità dell'accertamento saranno definite dal consiglio della struttura didattica competente.

Art. 228 *(Tesi ed esame di laurea)*. — Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea lo studente deve aver seguito tutti i corsi integrati previsti dal piano di studio approvato dalla facoltà ed aver superato i relativi esami. Lo studente dovrà anche aver superato, con esito positivo, la verifica di profitto del corso di lingua inglese.

La tesi di laurea consiste in un elaborato scritto da svolgersi da parte dello studente sotto la guida del relatore.

Art. 229 *(Coordinamento dell'attività)*. — Nell'ambito della programmazione prevista dagli articoli 10 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e secondo quanto previsto dal secondo comma dell'art. 11 della legge n. 341/1990 il consiglio della struttura didattica competente stabilisce annualmente le modalità del coordinamento didattico di ciascuna area e di ciascun corso integrato. In particolare stabilisce la ripartizione delle ore di didattica tra i vari docenti afferenti ai moduli didattici attivati in ciascun corso integrato. Tali ripartizioni saranno pubblicate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 230 *(Strutture didattiche)*. — Le facoltà di medicina veterinaria, in relazione a quanto disposto dall'art. 1 dalla direttiva CEE n. 78/1027 del 1978 e del decreto del Presidente della Repubblica n. 947 e 29 agosto 1986, per espletare l'attività didattica teorico pratica dovranno avvalersi di apposite strutture (ospedali veterinari, aziende zootecniche sperimentali, centri diagnostici, ricoveri per animali, laboratori didattici), di personale tecnico specializzato e operai qualificati. Il consiglio di facoltà in sede di recepimento del presente ordinamento didattico, dovrà trasmettere al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica tramite i competenti organi accademici, una apposita scheda delle risorse a disposizione dalla quale risulti l'adeguamento delle strutture didattiche alla succitata direttiva comunitaria.

Art. 231 *(Tirocinio pratico)*. — Il tirocinio pratico, di durata semestrale, volto a fornire specifiche conoscenze professionali necessarie per l'ammissione all'esame di stato di abilitazione all'esercizio professionale può avere inizio solo dopo il termine delle lezioni ufficiali del V anno di corso.

Art. 232 *(Norme transitorie)*. — Durante i due anni accademici successivi alla attivazione del presente corso di laurea i docenti titolari di discipline attivate nella facoltà e non comprese nella presente tabella possono richiedere il passaggio a disciplina di titolarità compresa nella presente tabella dello stesso settore scientifico disciplinare o a disciplina riconosciuta affine secondo la normativa vigente.

Art. 233 - *(Aree formative, corsi integrati e discipline)*.

Area 1. *Fisico matematica* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti base del calcolo differenziale e integrale con esempi di equazioni differenziali, come strumenti per la formulazione di modelli matematici elementari della fisica classica. Deve altresì conoscere le applicazioni del calcolatore alla risoluzione numerica di problemi matematici. Lo studente deve anche dimostrare di aver appreso la formulazione classica dei grandi settori della fisica quali la meccanica, la termodinamica, l'ottica e l'elettromagnetismo come deve conoscere le metodiche fisiche di specifico interesse nello studio dei sistemi biologici.

Corso integrato 1.1: Fisico matematica:

Fisica.

Fisica Medica.

Biofisica.

Matematica.

Biomatematica.

Calcolo numerico.

Metodi matematici e statistici.

Statistica applicata alle scienze biologiche.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: A01A, A01B, A02A, A02B, A03X, A04A, B01B, S01B.

Area 2 - *Chimica e biochimica* (150 ore).

Lo studente deve conoscere le moderne teorie sulla struttura atomica, sui legami chimici e sulle leggi che regolano gli equilibri chimici in soluzione e le trasformazioni delle specie chimiche. Deve inoltre mostrare padronanza della chimica organica e conoscerne i meccanismi di reazione, con particolare riferimento alla struttura e proprietà delle macromolecole di interesse biologico. Lo studente deve altresì acquisire i concetti biochimici dell'organizzazione strutturale delle cellule, dei processi metabolici riguardanti i glucidi, i lipidi, le proteine e gli acidi nucleici presenti negli animali di

interesse veterinario. Deve inoltre possedere (alcune) nozioni di carattere generale sui principi e sulle metodiche dell'analisi chimica e biochimica finalizzata anche al monitoraggio dell'inquinamento ambientale.

Corso integrato 2.1: Chimica e propedeutica biochimica:

Chimica e propedeutica biochimica.

Propedeutica biochimica.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.

Corso integrato 2.2: Biochimica veterinaria sistematica e comparata:

Biochimica.

Biochimica veterinaria sistematica e comparata.

Biochimica applicata.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.

Area 3 - *Biologia animale e vegetale* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le metodologie di studio delle conoscenze relative a: i fondamenti di tassonomia, zoologia dei vertebrati e degli invertebrati, i meccanismi alla base delle funzioni cellulari, l'organizzazione, l'espressione e la trasmissione dell'informazione genetica, il quadro sistematico dei vegetali con le sue motivazioni e le specie botaniche con particolare riguardo alle formazioni da pascolo e da fieno, alle alghe e ai funghi. Lo studente deve anche apprendere i fondamenti della biologia molecolare.

Corso integrato 3.1: Biologia animale e vegetale:

Zoologia veterinaria.

Biologia generale.

Biologia dei vertebrati di interesse medico veterinario.

Genetica.

Biologia molecolare.

Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica.

Botanica veterinaria.

Coltivazioni erbacee.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: E01C, E02A, E04B, E11X, E13X, G02A, G09A, G09B, V30A.

Area 4 - *Anatomia degli animali domestici* (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere l'organizzazione strutturale dell'organismo animale, anche in modo comparato, dal livello macroscopico a quello microscopico e ultrastrutturale nonché i meccanismi mediante i quali tale organizzazione si realizza nel corso dello sviluppo. Deve altresì dimostrare di aver compreso l'organizzazione dei diversi apparati delle specie domestiche considerando anche le nozioni fondamentali di anatomia topografica.

Corso integrato 4.1: Istologia, embriologia e anatomia degli animali domestici:

Istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria.

Morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici.

Anatomia veterinaria sistematica e comparata.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A.

Corso integrato 4.2: Anatomia degli animali domestici:

Anatomia degli animali domestici.

Anatomia veterinaria sistematica e comparata.

Anatomia topografica veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A.

Area 5 - *Fisiologia degli animali domestici* (200 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver compreso i fondamenti della fisiologia generale ed il funzionamento dei diversi organi ed apparati degli animali, anche in senso comparato. Deve conoscere la dinamica integrazione tra le diverse funzioni dimostrando di possedere gli elementi per valutare i principali parametri fisiologici degli animali mediante le più moderne tecnologie sperimentali. Deve inoltre aver compreso i fondamenti generali del comportamento animale e i fattori che condizionano il benessere degli stessi.

Corso integrato 5.1: Fisiologia ed etologia degli animali domestici:

Fisiologia veterinaria.

Fisiologia degli animali domestici.

Etologia veterinaria e benessere animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30B.

Corso integrato 5.2: Fisiologia ed endocrinologia degli animali domestici:

Fisiologia veterinaria.

Fisiologia degli animali domestici.

Endocrinologia degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30B.

Area 6 - *Patologia generale e anatomia patologica veterinaria* (250 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i fondamentali fattori e meccanismi eziopatogenetici (fisici, chimici, biologici, dismetabolici ed ambientali) che concorrono alla manifestazione dei processi patologici e le interrelazioni che si verificano tra gli stessi e i vari sistemi dell'organismo nonché i meccanismi molecolari che stanno alla base delle alterazioni cellulari. Lo studente deve altresì conoscere l'anatomia e l'istologia patologica delle principali alterazioni regressive, dei processi difensivi e riparativi, dei fenomeni progressivi e delle

alterazioni circolatorie. Deve anche apprendere l'anatomia e l'istologia patologica dei sistemi organici e delle entità nosologiche degli animali domestici, ivi comprese quelle condizionate da fattori ambientali. Infine lo studente deve mostrare padronanza sulle tecniche necroscopiche, nella metodologia e nella diagnostica morfofisiopatologica.

Corso integrato 6.1: Patologia generale veterinaria:

Patologia generale veterinaria.

Fisiopatologia degli animali domestici.

Immunopatologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico discipinari: V31A.

Corso integrato 6.2: Anatomia patologica veterinaria:

Anatomia patologica veterinaria.

Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria.

Patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31A.

Area 7 - *Malattie infettive degli animali domestici* (250 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze fondamentali sulle cellule batteriche, sui virus e sui fenomeni immunitari. Deve conoscere l'epidemiologia, l'eziologia, le modalità di trasmissione, la profilassi, il controllo e la diagnosi delle malattie infettive degli animali domestici, ivi comprese quelle dei volatili, anche in senso comparato, nonché le malattie esotiche. Deve anche apprendere i fondamenti della igiene e della organizzazione sanitaria veterinaria e conoscere il regolamento di polizia veterinaria e gli adempimenti dei veterinari nonché le più usuali metodologie di informazione e documentazione tecnica e scientifica.

Corso integrato 7.1: Microbiologia, immunologia e virologia:

Veterinaria.

Microbiologia ed immunologia veterinaria.

Virologia veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari . V32A.

Corso integrato 7.2: Malattie infettive e patologia aviare:

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.

Patologia aviare.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32A.

Corso integrato 7.3: Epidemiologia, malattie infettive e sanità pubblica veterinaria:

Epidemiologia veterinaria.

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.

Patologia tropicale veterinaria.

Sanità pubblica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32A.

Area 8 - *Farmacologia e tossicologia veterinaria* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere il meccanismo d'azione, la farmacocinetica ed il metabolismo dei farmaci usati negli animali di interesse veterinario con particolare riguardo alle differenze di specie. Deve altresì aver compreso le diverse modalità di somministrazione di tali farmaci nell'ottica di trattamenti profilattici o terapeutici di massa. A questo deve aggiungersi una conoscenza dei particolari aspetti legislativi riferiti ai farmaci per uso veterinario. Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere i tossici più frequentemente utilizzati nel mondo agricolo e zootecnico, la loro fonte e le loro proprietà tossicodinamiche nella prospettiva di provvedimenti antidotali o conservativi ed in quella di tutela della salute pubblica (animale ed umana) e dell'ambiente.

Corso integrato 8.1: Farmacologia e tossicologia veterinaria:

Farmacologia, farmacodinamica e farmacia veterinaria.

Farmacologia e tossicologia veterinaria.

Tossicologia veterinaria.

Tossicologia alimentare degli animali domestici.

Chemioterapia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V33A.

Area 9 - *Zootecnia* (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito buone conoscenze nel settore etnologico, deve saper riconoscere le diverse razze, approfondendo gli aspetti teorici e pratici della valutazione degli animali, deve conoscere l'ambiente zootecnico e la sua influenza sugli animali considerando anche gli aspetti igienici. Deve mostrare padronanza della genetica applicata al miglioramento delle specie animali, specialmente di interesse zootecnico. Deve inoltre apprendere le nozioni relative alle tecnologie di allevamento con visione generale ed integrata dei problemi di logistica, etologia, fisioclimatologia ed igiene zootecnica, considerando anche i riflessi dell'allevamento animale sull'ambiente. Lo studente deve anche acquisire conoscenze di base dell'economia delle produzioni zootecniche, con particolare riferimento agli aspetti organizzativi e gestionali dell'azienda zootecnica.

Corso integrato 9.1: Zootecnia generale e miglioramento genetico:

Zootecnica generale.

Genetica veterinaria.

Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica.

Etnologia zootecnica.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: G09A.

Corso integrato 9.2: Zootecnica speciale e tecniche di allevamento.

Zootecnica speciale.

Valutazione morfofunzionale degli animali in produzione zootecnica.

Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale.

Approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici.

Fisioclimatologia zootecnica.

Igiene zootecnica.

Zoocolture.

Economia delle produzioni zootecniche.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: G01X, G09A, G09C, G09D.

Area 10 - *Nutrizione e alimentazione animale* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito conoscenze per la valutazione chimica e biologica degli alimenti per gli animali. Deve inoltre conoscere gli aspetti organizzativi e gestionali dei mangimifici ed essere in grado di possedere le tecniche per una corretta formulazione delle diete. Lo studente deve mostrare padronanza dei fattori che condizionano la digeribilità e l'utilizzazione degli alimenti come deve conoscere gli additivi e gli integratori secondo criteri di necessità e funzione. Deve anche acquisire i concetti relativi alla razione alimentare e ai fabbisogni nutritivi per le diverse specie domestiche nei vari momenti produttivi e riproduttivi. Approfondita deve essere la conoscenza sulle norme legislative che disciplinano la preparazione ed il commercio di tutte le sostanze di interesse nutrizionale per gli animali domestici.

Corso integrato 10.1: Nutrizione e alimentazione animale.

Nutrizione ed alimentazione animale.

Alimenti zootecnici.

Tecnica mangimistica.

Valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: G09B.

Area 11 - *Parassitologia e malattie parassitarie degli animali domestici* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i fondamenti della parassitologia compresa la micologia, l'elmintologia, la protozoologia e l'entomologia. Deve inoltre apprendere l'eziologia, la patogenesi, la diagnosi, la profilassi e la terapia delle malattie parassitarie considerando anche i rapporti tra parassiti e altri agenti di malattia.

Corso integrato 11.1: Parassitologia e malattie parassitarie.

Parassitologia generale.

Parassitologia veterinaria.

Malattie parassitarie degli animali.

Profilassi delle malattie parassitarie.

Epidemiologia veterinaria.

Micologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32B.

Area 12 - *Clinica medica veterinaria* (300 ore).

Lo studente deve conoscere i metodi clinici delle indagini semiologiche dirette e collaterali ed essere in grado di effettuare un esame obiettivo generale e particolare dei diversi organi ed apparati. Deve anche conoscere gli esami di laboratorio e il loro significato diagnostico. Lo studente deve inoltre mostrare padronanza delle malattie degli organi e degli apparati, comprese le malattie dismetaboliche, autoimmuni e carenziali. Delle malattie deve essere in grado di riconoscere la sintomatologia clinica al fine di poter effettuare la diagnosi e adottare la terapia opportuna. Lo studente deve ancora conoscere le leggi e i regolamenti di competenza veterinaria, le responsabilità civili e penali del medico veterinario e le più comuni norme di deontologia.

Corso integrato 12.1: Semeiotica e diagnostica.

Semeiotica medica veterinaria.

Diagnostica di laboratorio medica veterinaria.

Diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V33B.

Corso integrato 12.2: Patologia medica.

Patologia medica veterinaria.

Patologia nutrizionale e metabolica veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: V33B.

Corso integrato 12.3: Clinica medica e medicina legale.

Clinica medica veterinaria.

Terapia medica veterinaria.

Radiologia veterinaria e medicina nucleare.

Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V33B.

Area 13 - *Clinica chirurgica veterinaria* (300 ore).

Lo studente deve dimostrare di avere appreso la metodologia che gli consenta di interpretare correttamente un quadro sintomatologico relativo ad osservazioni di organi ed apparati nelle specie domestiche. L'applicazione di tali nozioni dovrà permettere allo studente di studiare il singolo malato con caratteristiche talvolta particolari legate al soggetto stesso.

L'apprendimento delle diverse forme patologiche, unito alla conoscenza dei sintomi e della metodologia clinica, renderanno possibile la diagnosi. Una particolare attenzione deve essere rivolta agli esami collaterali specialistici, radiologici, endoscopici, ecografici, e di laboratorio. Lo studente deve altresì avere appreso le tecniche fondamentali di anestesia generale e locale e dovrà dimostrare di conoscere le principali tecniche chirurgiche finalizzate alla terapia delle varie affezioni nelle diverse specie domestiche. Lo studente deve anche apprendere i fondamenti della fisica finalizzata alla diagnostica per immagini.

Corso integrato 13.1: Patologia e semeiotica chirurgica.

Semeiotica chirurgica veterinaria.

Patologia chirurgica veterinaria.

Radiologia veterinaria e medicina nucleare.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V34A.

Corso integrato 13.2: Anestesiologia e clinica chirurgica.

Anestesiologia veterinaria.

Medicina operatoria veterinaria.

Clinica chirurgica veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V34A.

Area 14 - *Clinica ostetrica veterinaria* (150 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito i fondamenti della patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle diverse specie domestiche anche in modo comparato; di poter valutare il materiale seminale, le condizioni degli apparati genitali nonché la regolarità e le turbe del processo riproduttivo; e aver maturato capacità di controllo di tecniche di condizionamento di cicli riproduttivi e di procedimenti di embryo-transfer in mammiferi di più comune allevamento, secondo motivazione di norme vigenti di legislazione nazionale e comunitaria; di saper rappresentare condizioni d'ipofertilità e d'infecondità e le possibili cause inerenti, quindi norme di profilassi e di terapie con farmaci, segnatamente ormoni, antibiotici od altri con residui di segnalata importanza, nonché di conoscere con quali interventi operatori risolvere distocie, lesioni od anomalie di organi genitali.

Corso integrato 14.1. Clinica ostetrica veterinaria.

Andrologia e clinica andrologica veterinaria.

Patologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale.

Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria.

Ostetricia veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V34B.

Area 15 - *Ispezione degli alimenti di origine animale* (200 ore).

Lo studente dovrà dimostrare di conoscere i metodi e gli obiettivi dell'ispezione sanitaria *ante* e *post mortem* delle diverse specie animali da macello. Deve inoltre dimostrare di sapere i fondamenti dell'igiene e delle tecnologie alimentari applicate alle fasi di produzione e di commercializzazione delle varie derrate alimentari di origine animale nonché i criteri, le metodologie e le tecniche degli esami volti a valutare lo stato sanitario e di conservazione delle predette derrate. Lo studente dovrà, inoltre, fornire prova di conoscenza delle attestazioni e delle certificazioni sanitarie e di qualità, necessarie per i responsabili delle produzioni alimentari, al fine della verifica di conformità alla normativa vigente e della necessaria tutela della salute pubblica. Lo studente sarà pure informato sulla definizione ed attuazione dei metodi di sorveglianza e di controllo, sulla documentazione e sulle registrazioni relative alle misure di autocontrollo, destinate all'informazione delle autorità sanitarie competenti. Sarà dato anche il necessario rilievo alle conoscenze della normativa sanitaria e commerciale, sia nazionale che comunitaria, con nozioni basilari del diritto pubblico. Non mancheranno le indispensabili informazioni sulla raccolta dei dati. Da ultimo dovranno essere conosciute le problematiche derivanti dagli stabilimenti di macellazione e trasformazione dall'industria alimentare sull'ambiente.

Corso integrato 15.1: Industrie e controllo di qualità degli alimenti.

Igiene e tecnologia alimentare.

Industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31B.

Corso integrato 15.2: Ispezione, controllo e certificazione degli alimenti.

Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale.

Lavori pratici nei macelli, laboratori ed industrie alimentari.

Normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31B.

TABELLA I

Elenco dei moduli didattici ai quali le facoltà devono distribuire le 750 ore di didattica pratica

Area 1 - *Statistica e informatica applicata alla produzione animale.* — Settori scientifico disciplinari: A01A, A01B, A02A, A03X, A04A, B01B, G09A, S01B, V32A.

Area 2 - *Metodologie e biotecnologie biochimiche e chimiche veterinarie.* — Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B.

Area 3 - *Metodologie e biotecnologie applicate alla biologia.* — Settori scientifico disciplinari: E01C, E02A, E04B, E11X, E13X, G02A, G09A, G09B, V30A.

Area 4 - *Metodologie anatomoistologiche veterinarie.* — Settore scientifico disciplinare: V30A.

Area 5 - *Metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie.* — Settore scientifico disciplinare: V30B.

Area 6 - *Metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria.* — Settore scientifico disciplinare: V31A.

Area 7 - *Metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive.* — Settore scientifico disciplinare: V32A.

Area 8 - *Metodologie e biotecnologie farmaco tossicologiche veterinarie.* — Settore scientifico disciplinare: V33A.

Area 9 - *Metodologie e biotecnologie applicate all'allevamento animale.* — Settori scientifico disciplinari: G09A, G09C, G09D.

Area 10 - *Metodologie e biotecnologie applicate all'alimentazione animale.* — Settore scientifico disciplinare: G09B.

Area 11 - *Metodologie e biotecnologie applicate alla parassitologia.* — Settore scientifico disciplinare: V32B.

Area 12 - *Metodologie applicate alla clinica medica veterinaria.* — Settore scientifico disciplinare: V33B.

Area 13 - *Metodologie e biotecnologie chirurgiche veterinarie.* — Settore scientifico disciplinare: V34A.

Area 14 - *Metodologie e biotecnologie in riproduzione animale.* — Settore scientifico disciplinare: V34B.

Area 15 - *Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti.* — Settore scientifico disciplinare: V31B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
GESTIONE E SANITÀ DELLA FAUNA E DELLE SPECIE ITTICHE

Area 1 - *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni sull'anatomia e la fisiologia speciale di mammiferi, uccelli e pesci di maggior interesse faunistico.

Verranno particolarmente sviluppati gli aspetti differenziali nei confronti delle specie domestiche più vicine nella scala zoologica nonché gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi dell'alimentazione, dell'etologia, della patologia e della gestione della fauna.

Corso integrato 1.1: Anatomia e fisiologia della fauna e delle specie ittiche.

Anatomia dei mammiferi selvatici di interesse veterinario.

Anatomia aviarie.

Anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario.

Fisiologia della fauna selvatica.

Fisiologia delle specie ittiche d'allevamento.

Fisiologia della nutrizione animale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V30B.

Area 2 - *Gestione degli animali selvatici* (100 ore).

Lo studente deve acquisire le conoscenze di base per inquadrare il significato degli animali oggetto di studio nel contesto delle biocenosi di appartenenza e per comprendere i meccanismi che possono portare alla rottura dell'equilibrio con i restanti componenti le stesse. Sarà poi affrontata la gestione di singole specie di particolare interesse faunistico, offrendo, ove possibile, un quadro differenziato di approcci in rapporto alle diverse opzioni territoriali. In tale ambito saranno inoltre fornite nozioni teoriche e pratiche circa gli obiettivi dei censimenti faunistici, le metodiche generali di censimento e la loro pianificazione. Lo studente dovrà infine apprendere le modalità di allevamento delle specie utilizzate per i ripopolamenti e le tecniche anestesiologiche finalizzate alla cattura.

Corso integrato 2.1: Ecologia, etologia della fauna selvatica ed etica delle introduzioni e reintroduzioni.

Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio.

Anestesiologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: G09C, G09D, V34A.

Area 3 - *Ambiente e risorse alimentari* (100 ore).

Lo studente dovrà saper valutare le risorse alimentari del territorio, anche in rapporto alle capacità di carico dell'ambiente. A tale fine lo studente dovrà anche approfondire le conoscenze di ordine botanico necessarie all'individuazione delle principali fitocenosi che caratterizzano boschi e praterie, anche in vista dei danni che ad esse la fauna può arrecare. Lo studente dovrà, inoltre, acquisire elementi intorno alle diverse categorie di inquinanti ambientali, alla loro origine e persistenza, ad essere messo in grado di valutare il grado di inquinamento ambientale, le sue ripercussioni sulla fauna, e nel contempo definire l'impatto ambientale degli allevamenti presenti nelle aree di interesse faunistico.

Corso integrato 3.1: Ambiente risorse alimentari.

Botanica veterinaria.

Valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici.

Biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale.

Farmacologia e tossicologia applicata alla protezione ed allevamento della fauna selvatica.

Ecologia zootecnica.

Alimentazione degli animali di interesse faunistico e venatorio.

Zootecnica montana.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: E01C, E05B, G09B, G09C, V33A.

Area 4 - *Idrobiologia e acquacoltura* (50 ore).

Lo studente deve acquisire, relativamente alle specie ittiche, nozioni di biologia e sistematica e conoscenze approfondite sulle tecniche di allevamento e riproduzione, sulle strategie di pianificazione alimentare e sulla gestione degli impianti ai fini del ripopolamento e della gestione delle acque. Lo studente, riguardo alle nuove esigenze di controllo dei corpi idrici, dovrà essere in grado di effettuare valutazioni sulla struttura dei popolamenti idrofaunistici anche quali indicatori biologici.

Corso integrato 4.1: Idrobiologia e acquacoltura.

Acquacoltura.

Alimentazione degli animali acquatici.

Biochimica degli organismi acquatici.

Gestione delle risorse acquatiche di interesse zootecnico.

50 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05A, G09B, G09D.

Area 5 - *Ittiopatologia e igiene degli allevamenti ittici* (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire approfondite conoscenze sull'epidemiologia, la diagnostica e la profilassi delle principali malattie che colpiscono le specie ittiche e sui criteri di corretta conduzione, dal punto di vista igienico e riproduttivo, degli allevamenti.

Corso integrato 5.1: Ittiopatologia, igiene e profilassi degli allevamenti ittici.

Ittiopatologia.

Patologia e tecnica della riproduzione delle specie ittiche d'allevamento.

Malattie parassitarie.

Malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B, V34B.

Area 6 - *Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica* (200 ore).

Lo studente riceverà nozioni intorno al significato generale della patologia infettivistico-parassitologica per le specie selvatiche a vita libera e circa le possibilità e l'etica di un controllo della stessa, anche con interventi mirati sulla funzione riproduttiva. Dovrà inoltre conoscere l'epidemiologia, la clinica, l'anatomia e l'istologia patologica e la diagnostica delle principali malattie parassitarie ed infettive della fauna selvatica, nonché le strategie atte a prevenirne la comparsa nella selvaggina di allevamento. Verranno anche trattate le malattie trasmissibili all'uomo che possono trovare nella fauna selvatica un importante serbatoio. Adeguato spazio verrà poi riservato allo studio delle normative nazionali e comunitarie volte al controllo della diffusione delle malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 6.1: Ecopatologia, epidemiologia e profilassi della fauna selvatica.

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.

Morfopatologia e fisiopatologia degli animali selvatici.

Patologia aviare.

Patologia del coniglio e della selvaggina.

Patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina.

Patologia e tecnica della riproduzione degli animali di interesse faunistico.

Malattie parassitarie degli animali.

Ecoparassitologia e gestione sanitaria della fauna selvatica.

Profilassi delle malattie parassitarie.

Micologia veterinaria.

Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria.

Patologia medica degli animali da laboratorio e di interesse faunistico.

200 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V32A, V32B, V33B, V34B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
IGIENE E DIFESA SANITARIA
DEGLI ALLEVAMENTI E DELL'AMBIENTE

Area 1 - *Benessere animale e ambiente* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di etologia e di benessere animale delle specie di interesse veterinario. Dovrà conoscere gli standards ambientali e sociali compatibili con le esigenze minime di benessere degli animali. Una specifica attenzione lo studente dovrà dare agli aspetti chimico-biochimici dell'inquinamento ambientale e al suo monitoraggio, anche avvalendosi dell'impiego di animali «spia».

Corso integrato 1.1: Benessere animale e ambiente.

Etologia veterinaria e benessere animale.

Fisiologia dell'adattamento degli animali domestici.

Biochimica applicata.

Biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: E05A, E05B, V30B.

Area 2 - *Farmacologia e patologia* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze farmacologiche e tossicologiche acquisite, con particolare riguardo per chemioterapici, altri farmaci ed inquinanti ambientali ai fini della tutela dell'igiene degli allevamenti e delle produzioni animali. Dovranno essere prospettati concetti di farmaco-sorveglianza o farmaco-epidemiologia atti ad individuare il rapporto benefici/rischi/costi dei trattamenti farmacologici ed il loro valore terapeutico. Lo studente deve anche ampliare le proprie conoscenze nel settore delle metodologie e della diagnostica anatomoistopatologica nonché sui meccanismi che concorrono alla

comparsa dei processi patologici conseguenti a xenobiotici e farmaci in generale. Lo studente deve mostrare padronanza delle tecniche autoptiche e capacità nel reperimento e nella identificazione delle lesioni riguardanti le malattie infettive e parassitarie.

Corso integrato 2.1: Farmacologia e patologia.

Chemioterapia veterinaria.

Farmacosorveglianza veterinaria.

Fisiopatologia degli animali domestici.

Patologia dello sviluppo e malformazioni degli animali domestici.

Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria.

Metodologia e diagnostica morfofisiopatologica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V31A, V33A.

Area 3 - *Parassitologia* (100 ore).

Lo studente deve approfondire lo studio della parassitologia ed in particolare della micologia nonché gli aspetti epidemiologici e la profilassi delle malattie parassitarie. Dovrà anche conoscere le antropozoonosi parassitarie e i loro cicli di propagazione.

Corso integrato 3.1.: Parassitologia e malattie parassitarie.

Micologia veterinaria.

Epidemiologia veterinaria.

Profilassi delle malattie parassitarie.

Antropozoonosi parassitaria.

Patologia tropicale veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32B.

Area 4 - *Malattie infettive* (350 ore).

Lo studente dovrà rivisitare e approfondire adeguadamente le materie del gruppo, in particolare la microbiologia, la virologia, l'epidemiologia e la profilassi delle malattie infettive degli animali da reddito, da compagnia, di laboratorio e da pelliccia nonché la polizia veterinaria, la sanità pubblica e l'igiene. Dopo lo studio della patologia infettiva esotica, dovrà essere posta particolare attenzione alle antropozoonosi batteriche e virali e alle loro vie di trasmissione all'uomo. Naturalmente non andrà trascurata la diagnostica clinica e sperimentale delle malattie infettive.

Corso integrato 4.1: Microbiologia e virologia.

Metodologie e biotecnologie applicate alla microbiologia e alle malattie infettive.

Microbiologia ed immunologia veterinaria.

Microbiologia generale ed applicata alle produzioni animali.

Virologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32A.

Corso integrato 4.2: Patologia infettiva, diagnostica, profilassi e patologia aviare.

Diagnostica sperimentale delle malattie infettive.

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.

Malattie diffusive, igiene e profilassi degli allevamenti ittici.

Patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina.

Patologia aviare.

Igiene e tecnologia avicola.

150 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32A.

Corso integrato 4.3: Sanità pubblica veterinaria.

Epidemiologia veterinaria.

Antropozoonosi.

Igiene veterinaria.

Sanità pubblica veterinaria.

Patologia tropicale veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V32A.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
IGIENE E QUALITÀ DEGLI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE

Area 1 - *Biochimica e tossicologia* (100 ore).

Lo studente deve essere a conoscenza degli aspetti chimici e biochimici relativi agli additivi alimentari ed ai residui, dei metodi analitici necessari per la loro ricerca ed identificazione nonché degli aspetti tossicologici sollevati.

Corso integrato 1.1: Biochimica e tossicologia degli alimenti.

Biochimica applicata.

Biochimica e chimica degli additivi e dei residui.

Biochimica e chimica degli alimenti di origine animale.

Tossicologia dei residui negli alimenti.

Tossicologia veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari E05B, V33A.

Area 2 - *Anatomia normale e patologica* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze di anatomia comparata dei visceri e dell'organizzazione dell'apparato muscolare. Deve inoltre saper valutare le lesioni anatomopatologiche con particolare riguardo ai prodotti avicunicoli ed ittici così come deve conoscere le principali tecniche istopatologiche per risalire alla diagnosi.

Corso integrato 2.1: Anatomia normale e patologica veterinaria.

Anatomia aviare.

Anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario.

Istologia e citologia patologica veterinaria.

Anatomia patologica veterinaria.

Ittiopatologia.

100 ore.

Settori scientifico disciplinari: V30A, V31A.

Area 3 - *Igiene* (450 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulle metodiche dell'industria di trasformazione degli alimenti di origine animale, nonché sulle principali tecniche conservative degli stessi. Dovrà anche approfondire le conoscenze relative agli aspetti igienici, qualitativi, ispettivi, legislativi ed alle modalità di commercializzazione e utilizzazione dei vari alimenti nonché le tecniche d'indagine biologiche, microbiologiche e chimiche indispensabili per la valutazione igienica e sanitaria dei vari prodotti. Lo studente dovrà, infine, acquisire conoscenze sui problemi connessi con la ristorazione collettiva nonché sulle contaminazioni ambientali prodotte dalle industrie del settore.

Corso integrato 3.1: Industrie degli alimenti.

Approvviggionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale.

Tecnica conserviera degli alimenti di origine animale.

Industrie alimentari dei prodotti di origine animale.

Lavori pratici nei macelli, laboratori e industrie alimentari.

Igiene e tecnologia alimentare.

Industrie ed ispezione degli alimenti di origine animale.

100 ore

Settori scientifico-disciplinari: V31B.

Corso integrato 3.2: Igiene e qualità.

Analisi di laboratorio degli alimenti di origine animale.

Microbiologia degli alimenti di origine animale.

Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale.

Metodologie e biotecnologie applicate alla produzione e all'igiene degli alimenti.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B, G09C.

Corso integrato 3.3: Ispezione delle carni, del pesce e dei loro derivati.

Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale.

Ispezione e controllo dei prodotti ittici e degli alimenti derivati.

Normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B.

Corso integrato 3.4: Ispezione del latte, delle uova e delle carni avicunicole.

Ispezione e controllo del latte e degli alimenti derivati.

Ispezione e controllo dei prodotti alimentari di origine animale.

Ispezione e controllo delle carni avicunicole, della selvaggina e dei prodotti alimentari derivati.

Normativa veterinaria sugli alimenti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
RIPRODUZIONE ANIMALE

Area 1 - *Anatomia e fisiologia* (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia, istologia e fisiologia della riproduzione delle specie animali di interesse veterinario.

Particolare attenzione dovrà essere data agli aspetti endocrinologici e sperimentali.

Dovrà essere addestrato nell'uso delle tecnologie riproduttive con particolare riferimento alla maturazione e fecondazione in vitro degli ovociti e alla coltivazione, manipolazione e conservazione degli embrioni.

Corso integrato 1.1: Anatomia dell'apparato riproduttore animale.

Istologia ed embriologia generale e speciale veterinaria.

Morfogenesi e anomalie dello sviluppo degli animali domestici.

Anatomia degli animali domestici.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A.

Corso integrato 1.2: Fisiologia della riproduzione animale.

Fisiologia della riproduzione animale.

Endocrinologia degli animali domestici.

Metodologie e biotecnologie fisiologiche veterinarie.

Fisiologia della nutrizione animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30B.

Area 2 - *Zootecnica e alimentazione* (100 ore).

Lo studente deve acquisire concetti di selezione applicata alla riproduzione, nonché di tecnologie alimentari e di allevamento con particolare riferimento al mantenimento ed al potenziamento dell'attività riproduttiva e delle produzioni ad essa connesse.

Corso integrato 2.1: Zootecnica e alimentazione.

Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica.

Genetica veterinaria.

Zootecnica speciale.

Alimentazione degli animali monogastrici da reddito.

Alimentazione degli animali poligastrici da reddito.

Dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale.

Igiene zootecnica.

Biotecnologie applicate alle produzioni animali.

Citogenetica zootecnica.

Biometria zootecnica.

Tecnica mangimistica.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C, G09D.

rea 3 - *Patologia e malattie infettive* (150 ore).

Lo studente deve acquisire le principali nozioni ›idemiologiche, diagnostiche, profilattiche e terapeu- :he delle malattie infettive ed infestive connesse l'apparato genitale, nonché di igiene della funzione produttiva; deve altresì conoscere le varie condizioni atologiche influenzanti lo sviluppo fetale.

Corso integrato 3.1: patologia e malattie infettive.

Fisiopatologia degli animali domestici.

Patologia dello sviluppo e malformazioni degli nimali domestici.

Anatomia patologica veterinaria.

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.

Biochimica clinica veterinaria.

Biochimica applicata.

Diagnostica sperimentale delle malattie infettive.

Igiene veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, E05B, V31A, 32A.

rea 4 - *Ostetricia e ginecologia* (250 ore).

Lo studente deve acquisire nozioni avanzate sugli ›petti clinici della funzione riproduttiva maschile e mminile degli animali domestici, sulle patologie idividuali e d'allevamento ad essa connesse, sull'evolu- one della condizione gravidica e sua corretta gestione, onché sugli squilibri endocrini condizionanti l'attività produttiva; deve ancora conoscere i più accurati metodi agnostici in materia, nonché le possibilità applicative fferte dalle più recenti tecnologie in materia di controllo, ›ndizionamento ed incremento della funzione ripro- uttiva.

Corso integrato 4.1: patologia della riproduzione.

Fisiopatologia della riproduzione animale e feconda- one artificiale.

Patologia della riproduzione animale e fecondazione ·tificiale.

Patologia endocrina della riproduzione animale.

Patologia e tecnica della riproduzione dei volatili omestici.

Ecografia diagnostica e operativa degli animali omestici.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V34A, V34B.

Corso integrato 4.2: clinica e biotecnologie applicate la riproduzione.

Andrologia e clinica andrologica veterinaria.

Clinica ostetrica e ginecologia veterinaria.

Ostetricia veterinaria.

Metodologie e biotecnologie in riproduzione nimale.

Igiene della riproduzione animale.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V34B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
SALUTE E BENESSERE DEGLI ANIMALI DA COMPAGNIA

Area 1 - *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla anatomia e sulla fisiologia degli animali da compagnia sviluppando gli aspetti più spiccatamente propedeutici ai campi della alimentazione, della patologia e della clinica. Per quest'ultima, considerazione specifica, dovrà avere l'anatomia topografica. Una particolare trattazione sarà dedicata alla fisiologia neonatale e dell'invecchiamento con specifico riguardo agli aspetti endocrinologici e metabolici che la caratterizzano.

Lo studente dovrà inoltre mostrare padronanza sulle esigenze ambientali e sociali correlate al benessere degli animali da compagnia e apprendere le metodologie di indagini etologiche e comportamentali finalizzate al rilievo di situazioni etopatiche.

Corso integrato 1.1: anatomia e fisiologia degli animali da compagnia.

Anatomia degli animali domestici.

Anatomia topografica veterinaria.

Neuroanatomia veterinaria.

Sviluppo e senescenza degli animali domestici.

Fisiologia degli animali da compagnia.

Etologia veterinaria e benessere animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

Area 2 - *Allevamento e alimentazione* (50 ore).

Lo studente deve rivolgere una particolare attenzione allo studio della nutrizione e dell'alimentazione degli animali d'affezione ed essere in grado di definire le linee dietetiche più idonee alle diverse condizioni fisiopatologiche degli stessi. Deve inoltre avere una buona conoscenza delle razze e dei diversi aspetti connessi al management degli animali.

Corso integrato 2.1: etnologia e alimentazione degli animali da compagnia.

Genetica veterinaria.

Etologia zootecnica.

Etnologia zootecnica.

Nutrizione ed alimentazione animale.

Dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale.

Alimentazione degli animali d'affezione.

Allevamento degli animali d'affezione.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09B, G09C

Area 3 - *Patologia* (50 ore).

Lo studente deve approfondire la conoscenza delle affezioni di natura infettiva e parassitaria degli animali da compagnia. Particolare attenzione dovrà essere rivolta allo studio delle antropozoonosi infettive e parassitarie.

Corso integrato 3.1: patologia degli animali da compagnia.

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.

Antropozoonosi.

Malattie parassitarie degli animali.

Micologia veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V32A, V32B.

Area 4 - *Medica* (250 ore).

Lo studente deve curare la propria preparazione sulle indagini cliniche dirette (semeiologia) e indirette (indagini di laboratorio, endoscopia, ecografia, ECG, diagnostica per immagini) e deve avere una approfondita conoscenza di ematologia.

Lo studente, oltre a conoscere la patologia, la clinica e la terapia tradizionali, deve approfondire lo studio della immunopatologia, della patologia nutrizionale e metabolica, della psicologia e psichiatria animale, delle terapie alternative, (omeopatia, massoterapia, agopuntura) e delle tecniche autoptiche a fini diagnostici.

Lo studente deve inoltre dimostrare di conoscere la legislazione veterinaria e la protezione animale.

Corso integrato 4.1: semeiotica e diagnostica.

Semeiotica medica veterinaria.

Ematologia ed immunologia clinica veterinaria.

Diagnostica di laboratorio medica veterinaria.

Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria.

Diagnostica per immagini ed endoscopia medica veterinaria.

Radiologia veterinaria e medicina nucleare.

Biochimica clinica veterinaria.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05B, V31A, V33B.

Corso integrato 4.2: patologia, clinica e terapia.

Oftalmologia clinica veterinaria.

Patologia nutrizionale e metabolica veterinaria.

Patologia medica degli animali da compagnia.

Clinica medica veterinaria.

Terapia medica veterinaria.

Chemioterapia veterinaria.

Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V33A, V33B.

Area 5 - *Chirurgica* (150 ore).

Lo studente già in possesso delle nozioni fondamentali di patologia, semeiotica e clinica chirurgica deve approfondire le tecniche anestesiologiche e di rianimazione e quelle specifiche operatorie. Lo studente deve inoltre curare con particolare attenzione le tecniche ecografiche, endoscopiche e radiologiche unitamente alle tecniche chirurgiche specialistiche.

Corso integrato 5.1: anestesiologia, diagnostica e chirurgie specialistiche.

Anestesiologia veterinaria.

Chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici.

Chirurgia endoscopia veterinaria.

Ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici.

Radiologia veterinaria e medicina nucleare.

Chirurgia dei piccoli animali.

Chirurgia oftalmica veterinaria.

Ortopedia e clinica traumatologica veterinaria.

Neurochirurgia veterinaria.

Medicina operatoria veterinaria.

Istologia e citologia patologica veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V34A.

Area 6 - *Ostetrico-ginecologica* (50 ore).

Lo studente deve conoscere la patologia e la clinica degli organi della sfera genitale, avere buone conoscenze di ostetricia e delle tecniche di sterilizzazione e di controllo dell'ovulazione.

Corso integrato 6.1: patologia e clinica.

Patologia della riproduzione degli animali da compagnia.

Clinica ostetrica e ginecologica veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V34B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE
TECNOLOGIA E IGIENE DEGLI ALLEVAMENTI

Area 1 - *Anatomia e fisiologia* (100 ore).

Lo studente dovrà acquisire conoscenze più approfondite, soprattutto sulla anatomia e sulla fisiologia delle specie aviarie e delle specie ittiche di allevamento. Dovrà inoltre estendere le conoscenze di fisiologia della nutrizione animale e acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: anatomia e fisiologia degli animali da reddito.

Anatomia aviare.

Anatomia delle specie ittiche di interesse veterinario.

Anatomia degli animali domestici.

Fisiologia aviare.

Fisiologia delle specie ittiche d'allevamento.

Fisiologia della nutrizione animale.

Fisiologia dell'adattamento degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

Area 2 - *Gestione dell'azienda zootecnica* (50 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito i concetti generali dell'organizzazione, della gestione e dei costi economici dell'azienda zootecnica, nonché dei sistemi di commercializzazione dei prodotti da essa derivati.

Corso integrato 2.1: Gestione dell'azienda zootecnica.

Economia delle produzioni zootecniche.

Economia e gestione dell'azienda agraria e agro-industriale.

Approvvigionamenti annonari, mercati e industrie dei prodotti zootecnici.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G01X, G09C.

Area 3 - *Alimenti zootecnici* (100 ore).

Lo studente deve dimostrare di aver acquisito le nozioni di base per la valutazione chimica e biologica degli alimenti zootecnici e possedere le conoscenze relative alla organizzazione e gestione dei mangimifici e le tecniche per una corretta formulazione delle diete.

Corso integrato 3.1: Produzione, conservazione e valutazione degli alimenti zootecnici.

Dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale.

Alimenti zootecnici.

Valutazione nutrizionale degli alimenti zootecnici.

Tecnica mangimistica.

Utilizzazione zootecnica dei sottoprodotti.

Alimentazione degli animali monogastrici da reddito.

Alimentazione degli animali poligastrici da reddito.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09B.

Area 4 - *Produzioni zootecniche* (100 ore).

Lo studente deve essere in grado di conoscere le differenti razze degli animali in allevamento, di esprimere una valutazione degli animali sul piano morfologico e funzionale con preminente riferimento alle produzioni. Dovrà inoltre approfondire le conoscenze in ambito genetico anche acquisendo competenze biotecnologiche, al fine di applicarle al miglioramento degli animali e delle produzioni zootecniche.

Corso integrato 4.1: Etnologia zootecnica, valutazione e miglioramento genetico degli animali e delle produzioni zootecniche.

Etnologia zootecnica.

Valutazione morfo-funzionale degli animali in produzione zootecnica.

Zootecnica generale.

Genetica veterinaria.

Miglioramento genetico degli animali in produzione zootenica.

Immunogenetica zootecnica.

Biometria zootecnica.

Valutazione della qualità dei prodotti di origine animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09A, G09C, G09D.

Area 5 - *Tecnologie d'allevamento* (200 ore).

Lo studente deve possedere solide conoscenze degli aspetti teorici e pratici dell'allevamento, con preminente riferimento alle tecnologie praticate negli allevamenti intensivi. Deve inoltre sapere gestire, attraverso la genetica, l'alimentazione e le tecniche di allevamento, le produzioni animali sul piano quantitativo e qualitativo e conoscere i mezzi più idonei per integrare l'allevamento zootecnico con l'ambiente, nel rispetto del benessere animale.

Corso integrato 5.1: Tecnologie degli allevamenti zootecnici, benessere animale e ambiente.

Zootecnica speciale.

Avicoltura.

Coniglicoltura

Zoocolture.

Acquacoltura.

Etologia zootecnica.

Igiene zootecnica.

Igiene e tecnologia avicola.

Ecologia zootecnica.

Biochimica e chimica dell'inquinamento ambientale.

Impatto ambientale degli allevamenti zootecnici.

200 ore.

Settori scientifico-disciplinari: G09C, G09D, E05B, V32A.

Area 6 - *Patologia nutrizionale e riproduttiva* (100 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze relative alle patologie dismetaboliche e carenziali ed alle principali patologie riproduttive degli animali d'allevamento; dovrà inoltre pienamente acquisire le moderne tecnologie che consentono una più corretta gestione della funzione riproduttiva.

Corso integrato 6.1: Patologia nutrizionale e riproduttiva.

Patologia nutrizionale e metabolica veterinaria.

Patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo.

Patologia e tecnica della riproduzione dei volatili domestici.

Tossicologia alimentare degli animali domestici.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V33A, V33B, V34B.

MODULO PROFESSIONALIZZANTE

TECNOLOGIA E PATOLOGIA DEGLI ANIMALI DA REDDITO

Area 1 - *Anatomia e fisiologia* (50 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sull'anatomia dell'apparato digerente e genitale e sulle ghiandole endocrine degli animali da reddito, volatili domestici compresi. Deve mostrare padronanza della fisiologia della riproduzione e degli aspetti endocrini e metabolici che caratterizzano le condizioni produttive degli animali

da reddito (accrescimento, gravidanza e lattazione). Dovrà inoltre acquisire conoscenze specifiche sulle capacità fisiologiche di adattabilità degli animali da reddito alle variabili microclimatiche, a condizioni di inquinamento ambientale e a metodi innovativi di allevamento.

Corso integrato 1.1: Anatomia e fisiologia degli animali da reddito.

Anatomia degli animali domestici.

Anatomia aviare.

Fisiologia aviare.

Fisiologia degli animali da reddito.

Fisiologia dell'adattamento degli animali domestici.

Fisiologia della nutrizione animale.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V30B.

Area 2 - *Zootecnia e alimentazione* (100 ore).

Lo studente deve approfondire la sua preparazione sulle tecniche di allestimento dei mangimi e sulle necessità nutritive rapportate agli impegni produttivi; deve anche mostrare padronanza della dietetica e dell'igiene alimentare. Particolare attenzione deve essere prestata alle tecniche di allevamento per le diverse specie da reddito così come deve essere attentamente considerato il loro miglioramento genetico.

Corso integrato 2.1: Zootecnia e alimentazione.

Tecnica mangimistica.

Dietetica ed igiene alimentare nell'allevamento animale.

Zootecnica speciale.

Zoocolture.

Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica.

Demografia zootecnica.

Biochimica della nutrizione.

Alimentazione degli animali monogastrici da reddito.

Alimentazione degli animali poligastrici da reddito.

Nutrizione ed alimentazione animale.

100 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05A, G09A, G09B, G09C, G09D.

Area 3 - *Patologia* (150 ore).

Lo studente deve dimostrare di conoscere i problemi igienico sanitari degli allevamenti industriali, l'epidemiologia, la diagnostica cadaverica e la profilassi delle malattie diffusive e non, sia infettive che parassitarie.

Corso integrato 3.1: Malattie infettive e parassitarie e tecnica delle autopsie.

Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica veterinaria.

Patologia e diagnostica ultramicroscopica veterinaria.

Epidemiologia veterinaria.

Igiene veterinaria.

Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria.

Patologia aviare.

Igiene e tecnologia avicola.

Patologia infettiva e profilassi degli animali da laboratorio, da pelliccia, del coniglio e della selvaggina.

Profilassi delle malattie parassitarie.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V31A, V32A, V32B.

Area 4 - *Medica* (150 ore).

Dovrà essere dato particolare rilievo alle patologie delle comunità ed in particolare a quelle nutrizionali, metaboliche e delle tecniche di allevamento. Tutto ciò riferito alle diverse specie animali da reddito. Lo studente dovrà anche mostrare piena padronanza degli opportuni interventi terapeutici e dovrà conoscere gli aspetti specifici della legislazione veterinaria.

Corso integrato 4.1. Patologia e clinica degli animali da reddito.

Patologia nutrizionale metabolica veterinaria.

Patologia medica degli animali da reddito.

Diagnostica di laboratorio medica veterinaria.

Biochimica clinica veterinaria.

Ematologia e immunologia clinica veterinaria.

Terapia medica veterinaria.

Medicina legale veterinaria, legislazione veterinaria, protezione animale e deontologia.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: E05B, V33B.

Area 5 - *Ostetrico-chirurgica* (150 ore).

Lo studente deve approfondire le conoscenze sulla patologia della riproduzione nei maschi e nelle femmine delle specie da reddito. Oltre che perfezionarsi nella diagnostica ostetrico strumentale dovrà mostrare padronanza delle tecniche di induzione e sincronizzazione della ovulazione nei loro aspetti pratici applicativi. Lo studente dovrà essere a conoscenza delle più aggiornate tecniche per affrontare le emergenze chirurgiche in un allevamento intensivo.

Corso integrato 5.1: Ostetricia e chirurgia degli animali da reddito.

Fisiopatologia della riproduzione animale e fecondazione artificiale.

Patologia della riproduzione degli animali in allevamento intensivo.

Patologia endocrina della riproduzione animale.

Ostetricia veterinaria.

Anatomia topografica veterinaria.

Ecografia diagnostica e operativa degli animali domestici.

Radiologia veterinaria e medicina nucleare.

Anestesiologia veterinaria.

Chirurgia d'urgenza e terapia intensiva degli animali domestici.

Chirurgia endoscopica veterinaria.

Ortopedia e clinica traumatologica veterinaria.

Medicina operatoria veterinaria.

Biomeccanica e podologia veterinaria.

150 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V30A, V34A, V34B.

Area 6 - *Farmacologia e tossicologia* (50 ore).

Lo studente dovrà approfondire le conoscenze su farmaci e contaminanti ambientali che gli animali da reddito possono assumere con l'alimentazione o a seguito di trattamenti, anche con riferimento all'uso improprio o illegale di sostanze quali anabolizzanti e beta-agonisti. Dovrà essere considerato l'impatto che tali sostanze possono avere sull'economia aziendale ed il rischio per la salute umana connesso alla presenza di residui nelle derrate alimentari prodotte da animali da reddito.

Corso integrato 6.1: Farmacologia e tossicologia veterinaria.

Tossicologia applicata alle produzioni animali.

Tossicologia alimentare degli animali domestici.

Tossicologia dei residui negli alimenti.

Chemioterapia veterinaria.

Farmacosorveglianza veterinaria.

50 ore.

Settori scientifico-disciplinari: V33A.

Art. 234 *(Corrispondenza con le direttive e raccomandazioni C.E.E.).* — Viene riferita la corrispondenza tra le aree disciplinari della presente tabella, obbligatorie e comuni per tutti gli studenti e le materie previste dalla raccomandazione CEE (III/5171/7/92) sulla modifica della direttiva CEE 78/1027:

A. *Materie fondamentali.*

- Anatomia (compresa l'istologia e l'embriologia)
* Area 4 e Tab. 1 (Area 4).
- Anatomia patologica (macroscopica e microscopica)
* Area 6 e Tab. 1 (Area 6)
- Biochimica e biologia molecolare
* Area 2, Area 3 e Tab. 1 (Area 2 e Area 3)
- Biologia (compresa la biologia cellulare)
* Area 3 e Tab. 1 (Area 3)
- Biofisica
* Area 1
- Biostatistica
* Area 1 e Tab. 1 (Area 1)
- Chimica
* Area 2 e Tab. 1 (Area 2)
- Epidemiologia
* Area 7 e Tab. 1 (Area 7)
- Genetica
* Area 3, Area 9 e Tab. 1 (Area 3 e Area 9)
- Immunologia
* Area 7 e Tab. 1 (Area 7)
- Metodi d'informazione e di documentazione scientifica e tecnica
* Area 7 e Tab. 1 (Area 7)
- Microbiologia
* Area 7 e Tab. 1 (Area 7)
- Parassitologia
* Area 11 e Tab. 1 (Area 11)
- Farmacia
* Area 8, Area 12 e Tab. 1 (Area 8 e Area 12)
- Farmacologia
* Area 8 e Tab. 1 (Area 8)
- Fisiologia
* Area 5 e Tab. 1 (Area 5)
- Fisiopatologia
* Area 6 e Tab. 1 (Area 6)
- Tossicologia (compreso l'inquinamento ambientale)
* Area 2, Area 8 e Tab. 1 (Area 2 e Area 8)

B. *Materie cliniche.*

- Anestesia
* Area 13 e Tab. 1 (Area 13)
- Chirurgia
* Area 13 e Tab. 1 (Area 13)
- Diagnostica per immagini
* Area 13 e Tab. 1 (Area 13)
- Malattie della riproduzione
* Area 14 e Tab. 1 (Area 14)
- Medicina clinica
* Area 12 e Tab. 1 (Area 12)
- Ostetricia
* Area 14 e Tab. 1 (Area 14)
- Polizia sanitaria, zoonosi, pubblica sanità e medicina legale
* Area 7, Area 12 e Tab. 1 (Area 7 e Area 12)
- Semiologia, propedeutica e diagnosi di laboratorio
* Area 12 e Tab. 1 (Area 12)
- Terapeutica
* Area 12 e Tab. 1 (Area 12)

C. *Produzione animale.*

- Agronomia
* Area 3, Area 9 e Tab. 1 (Area 3 e Area 9)
- Economia rurale
* Area 9 e Tab. 1 (Area 9)
- Allevamento degli animali (compresi i sistemi di produzione degli animali da reddito)
* Area 9 e Tab. 1 (Area 9)
- Etologia (comprese le turbe del comportamento)
* Area 5, Area 9, Area 12 e Tab. 1 (Area 5, Area 9 e Area 12)

- Medicina veterinaria preventiva (compresi i programmi di verifiche sanitarie)
* Area 7 e Tab. 1 (Area 7)
- Nutrizione e alimentazione animale
* Area 10 e Tab. 1 (Area 10)
- Protezione dell'ambiente
* Area 2, Area 8, Area 9, Area 15 e Tab. 1 (Area 2, Area 8, Area 9 e Area 15)
- Protezione e benessere degli animali
* Area 5, Area 9, Area 12 e Tab. 1 (Area 5, Area 9 e Area 12)
- Riproduzione (compresi metodi di riproduzione artificiale)
* Area 5, Area 14 e Tab. 1 (Area 5, Area 14)

D. *Sicurezza e qualità degli alimenti destinati all'uomo.*

- Certificazione di aziende che producono prodotti alimentari
* Area 15 e Tab. 1 (Area 15)
- Certificazione dei prodotti alimentari
* Area 15 e Tab. 1 (Area 15)
- Controllo dei prodotti alimentari animali o di origine animale
* Area 15 e Tab. 1 (Area 15)
- Igiene e qualità alimentari (compresa la legislazione)
* Area 15 e Tab. 1 (Area 15)
- Scienza e tecnologia degli alimenti
* Area 15 e Tab. 1 (Area 15)

E. *Conoscenze professionali.*

- Certificazione veterinaria e redazione di rapporti
* Area 7, Area 12, Area 15, e Tab. 1 (Area 7, Area 12, e Area 15)
- Deontologia
* Area 12
- Gestione pratica d'allevamento
* Area 2, Area 5, Area 7, Area 8, Area 9, Area 10, Area 11, Area 12, Area 13, Area 14 e Tab. 1 (Area 2, Area 5, Area 7, Area 8, Area 9, Area 10, Area 11, Area 12, Area 13, e Area 14)
- Legislazione veterinaria
* Area 7, Area 8, Area 12, Area 15

- Materie previste dalla raccomandazione CEE (III/5171/7/92) sulla modifica della direttiva CEE 78/1027.

* Aree disciplinari obbligatorie e comuni per tutti gli studenti previste dalla presente tabella, escluse quelle relative ai moduli professionalizzanti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Messina 29 luglio 1996

Il rettore

96A5559

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 44/1996 del 6 agosto 1996

Specialità medicinale. CACIT VITAMINA D3, granulato effervescente per soluzione orale.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale Cacit Vitamina D3 alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: Procter & Gamble Pharmaceuticals Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in viale Cesare Pavese, 385, Roma.

Produttore la produzione ed il controllo della specialità di cui trattasi sono effettuati presso lo stabilimento Asta Medica Arzneimittel Gesellschaft mbH sito in Allgau, 36, A-9400 Wolfsberg, Austria, e, in alternativa, presso lo stabilimento Procter & Gamble Pharmaceuticals sito in 1 Chemin Saulxier - 91160 Longjumeau, Francia.

Confezioni, autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Cacit Vitamina D3 - 30 bustine 1000 mg/880 U.I.: A.I.C. n. 032033019 (in base 10) 0YKL7V (in base 32), classe C;

Cacit Vitamina D3 - 100 bustine 1000 mg/880 U.I.: A.I.C. n. 032033021 (in base 10), 0YKL7X (in base 32), classe C;

Cacit Vitamina D3 - 30 bustine 500 mg/440 U.I.: A.I.C. n. 032033033 (in base 10) 0YKL89 (in base 32), classe C;

Cacit Vitamina D3 - 100 bustine 500 mg/440 U.I.: A.I.C. n. 032033045 (in base 10) 0YKL8P (in base 32), classe C;

Cacit Vitamina D3 - 46 bustine 1000 mg/880 U.I.: A.I.C. n. 032033058 (in base 10) 0YKL92 (in base 32), classe C;

Cacit Vitamina D3 - 46 bustine 500 mg/440 U.I.: A.I.C. n. 032033060 (in base 10) 0YKL94 (in base 32), classe C.

Composizione. calcio carbonato, colecalciferolo, sodio

Indicazioni terapeutiche: trattamento degli stati di carenza concomitante di vitamina D e calcio in soggetti anziani.

Supplemento di vitamina D e calcio come aggiunta a terapie specifiche per il trattamento dell'osteoporosi in soggetti a rischio di carenza concomitante di vitamina D e calcio.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, da parte integrante del presente decreto

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n 539/1992)

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Estratto decreto A.I.C./U.A.C. n. 46/1996 del 9 agosto 1996

Specialità medicinale: RETROVIR - Zidovudina.

È autorizzata l'immissione in commercio della specialità medicinale RETROVIR alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate:

Titolare A.I.C.: The Wellcome Foundation Ltd. sita in Euston Road - Londra - NW1 - 2BP - Regno Unito. Rappresentante per la vendita in Italia: Glaxo Wellcome. S.p.a., con sede in via A. Fleming, 2, Verona.

Produttore: la produzione, il controllo ed il confezionamento della specialità di cui trattasi sono effettuati presso la Stabilimento The Wellcome Foundation Ltd., sito in Temple Hill - Dartford - Kent DA1 5AH - Regno Unito.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Retrovir 42 compresse da 200 mg: A.I.C. n. 026697084 (in base 10) 0TGRCW (in base 32); classe A con nota 37, prezzo L. 244.100;

Retrovir 28 compresse da 300 mg: A.I.C. n. 026697096 (in base 10) 0TGRD8 (in base 32); classe A con nota 37, prezzo L. 244.100.

Composizione:

principio attivo: Zidovudina;

eccipienti: cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, povidone K30, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, titanio biossido, polietilenglicole 400, polietilenglicole 8000;

Indicazioni terapeutiche: le formulazioni per via orale di Retrovir sono indicate per il trattamento di pazienti con malattia da virus dell'immunodeficienza umana (HIV) in fase avanzata, come quelli affetti da sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o dal complesso correlato all'AIDS (ARC).

In pazienti adulti con infezione da HIV, le formulazioni per via orale di Retrovir sono anche indicate:

pazienti sintomatici, con malattia in fase precoce e con numero di CD4 inferiore a 500/mm;

o in pazienti asintomatici con indici prognostici indicanti la presenza di rischio di progressione verso stadi avanzati della malattia, includendo il numero dei CD4 ripetutamente inferiore a 200/mm o con numero di CD4 compreso tra 500/mm e 200/mm con un decremento rapido di tali valori.

È approvato, anche su base europea, il riassunto delle caratteristiche del prodotto, parte integrante del presente decreto.

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica rilasciata da un centro ospedaliero autorizzato.

La presente autorizzazione ha validità di anni cinque dalla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, rinnovabile alle condizioni previste dall'art. 10 della direttiva 65/65 CEE modificata dalla direttiva 93/39 CEE.

È subordinata altresì al rispetto dei metodi di fabbricazione e delle tecniche di controllo della specialità previsti nel fascicolo.

Tali metodi e controlli dovranno essere modificati alla luce dei progressi scientifici e tecnici. I progetti di modifica dovranno essere sottoposti per l'approvazione da parte del Ministero.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5612

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Variazione del deposito cauzionale della S.p.a. Magazzini generali di Arquata Scrivia, in Genova

Con decreto ministeriale 4 luglio 1996 è stato elevato a lire 50 milioni il deposito cauzionale della S.p.a. Magazzini generali di Arquata Scrivia, con sede in Genova, via Granello, 3/6, con impianto sito in Arquata Scrivia (Alessandria), via Gramsci, 52.

96A5572

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 29 agosto 1996

Dollaro USA	1513,90
ECU	1926,89
Marco tedesco	1024,64
Franco francese	298,84
Lira sterlina	2358,96
Fiorino olandese	913,69
Franco belga	49,738
Peseta spagnola	12,104
Corona danese	264,95
Lira irlandese	2453,12
Dracma greca	6,399
Escudo portoghese	9,986
Dollaro canadese	1107,46
Yen giapponese	13,981
Franco svizzero	1268,14
Scellino austriaco	145,61
Corona norvegese	235,85
Corona svedese	228,43
Marco finlandese	338,68
Dollaro australiano	1197,80

96A5644

MINISTERO DELL'INTERNO

146° Aggiornamento del Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto ministeriale 16 settembre 1977, n. 50.262/10.C.N./B, sono stati iscritti nel Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 29 settembre 1979, e i successivi aggiornamenti pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287/79, n. 323/79, n. 335/79, n. 46/80, n. 75/80, n. 125/80, n. 155/80, n. 160/80, n. 198/80, n. 220/80, n. 264/80, n. 327/80, n. 28/81, n. 180/81 (supplemento ordinario), n. 223/81 (supplemento ordinario), n. 289/81, n. 326/81 (supplemento ordinario), n. 351/81, n. 58/82, n. 108/82, n. 126/82, n. 160/82, n. 193/82, n. 221/82, n. 130/83, n. 164/83, n. 193/83, n. 220/83, n. 234/83, n. 247/83, n. 317/83, n. 337/83, n. 356/83, n. 22/84, n. 57/84, n. 101/84, n. 140/84, n. 165/84, n. 282/84, n. 293/84, n. 312/84, n. 347/84, n. 35/85, n. 76/85, n. 90/85, n. 136/85, n. 161/85, n. 190/85, n. 222/85, n. 252/85, n. 295/85, n. 16/86, n. 48/86, n. 77/86, n. 108/86, n. 130/86, n. 166/86, n. 191/86, n. 244/86, n. 264/86, n. 280/86, n. 4/87, n. 35/87, n. 52/87, n. 98/87, n. 113/87, n. 135/87, n. 161/87, n. 222/87, n. 256/87, n. 1/88, n. 17/88, n. 71/88, n. 97/88, n. 169/88, n. 194/88, n. 260/88, n. 9/89, n. 31/89, n. 75/89, n. 94/89, n. 124/89, n. 151/89, n. 240/89, n. 263/89, n. 284/89, n. 7/90, n. 31/90, n. 56/90, n. 77/90, n. 105/90, n. 144/90, n. 168/90, n. 182/90, n. 232/90, n. 268/90, n. 18/91, n. 68/91, n. 104/91, n. 138/91, n. 161/91, n. 213/91, n. 270/91, n. 299/91, n. 17/92, n. 41/92, n. 70/92, n. 109/92, n. 124/92, n. 158/92, n. 184/92, n. 214/92, n. 252/92, n. 301/92, n. 23/93, n. 51/93, n. 94/93, n. 121/93, n. 145/93, n. 170/93, n. 197/93, n. 213/93, n. 258/93, n. 276/93, n. 289/93, n. 84/94, n. 109/94, n. 129/94, n. 176/94, n. 197/94, n. 219/94, n. 279/94, n. 2/95, n. 147/95, n. 171/95, n. 190/95, n. 274/95, n. 295/95, n. 20/96, n. 49/96, n. 80/96, n. 103/96, n. 154/96 e n. 178/96 i sottonotati modelli con l'indicazione, per ciascuno di essi, del numero di Catalogo e del relativo decreto:

N. **9781** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.9666-C-89 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «SILMA» MOD. 80
Calibro: 12/5.6 × 52 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1020
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: BOLIS MARIO ALBERTO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «SILMA S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**

N. **9782** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10950-C-91 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «TOP GUN» MOD. R 700 SPORTER
Calibro: MM 7 × 57
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore 5
Lunghezza delle canne: MM 650
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: MANFREDINI GIANCARLO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «TOP GUN PRECISION CENTER S.n.c.»
Classe cui è stata assegnata l'arma. **C 6**

N. **9783** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 142-C-96 in data 4 luglio 1996*

Descrizione dell'arma

Tipo: FUCILE EXPRESS
Denominazione: «DUMOULIN» MOD. EXPRESS (EIETTORI AUTOMATICI)
Calibro: 458 LOTT
Numero delle canne: DUE GIUSTAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore —
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1050
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: BELGIO
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: TONUTTI MANLIO IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

N. **9784** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE
Denominazione: «ENFIELD» MOD. L 42 A1 SNIPER
Calibro: 308 WINCHESTER
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 699
Lunghezza dell'arma: MM 1181
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui fu prodotta: INGHILTERRA DALLA DITTA «HECKLER & KOCH» DI NOTTINGHAM
Stato o Stati da cui è importata: CANADA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9785** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4532-C-81 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. 1740 (TACCA DI MIRA GRADUATA)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1100
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: FIOCCHI PAOLO PRESIDENTE DELLA DITTA «FIOCCHI MUNIZIONI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9786** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.4532-C-81 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ANSCHUTZ» MOD. 1710 (TACCA DI MIRA GRADUATA)
Calibro: 22 L.R
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (DOPPIO GRILLETTO CON STECHER)
Stato o Stati in cui è prodotta: GERMANIA
Stato o Stati da cui è importata: GERMANIA
Presentatore: FIOCCHI PAOLO PRESIDENTE DELLA DITTA «FIOCCHI MUNIZIONI S.p.a.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. **9787** *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. AP 94 (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: 222 REMINGTON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 490
Lunghezza dell'arma: MM 815
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**

Nota. — L'arma può essere fornita di canne intercambiabili camerate per impiegare cartucce cal. 44-40 Winchester; 223 Remington; 22 Magnum; 30 Jager.

N. 9788 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.2991-C-80 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «ADLER» MOD. AP 94 (TACCA DI MIRA E MIRINO REGOLABILI)
Calibro: 45 HP
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne: MM 490
Lunghezza dell'arma: MM 815
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: PALMUCCI LILIANA RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «ADLER S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota. — L'arma può essere fornita di canne intercambiabili camerate per impiegare cartucce cal. 40 Smith & Wesson; 38 Super Auto; 357 Magnum; mm 9 × 21 I.M.I.

N. 9789 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.169-C-96 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE EXPRESS COMBINATO
Denominazione «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» (CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH) MOD. KARNTEN
Calibro: 222 REMINGTON/6,5 × 57 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE
Numero dei colpi contenuti nel caricatore
Lunghezza delle canne: MM 550
Lunghezza dell'arma: MM 950
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 5**
Nota. — L'arma può essere dotata di attacchi per ottica.

N. 9790 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 169-C-96 in data 4 luglio 1996*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» (CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH) MOD. KARAWANKEN
Calibro: 20 MAGNUM/243 WINCHESTER
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore:
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**
Nota. — L'arma può essere dotata di attacchi per ottica.

N. 9791 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50 169-C-96 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: FUCILE COMBINATO
Denominazione: «GENOSSENSCHAFT DER BUCHSENMACHERMEISTER FERLACH» (CONSORZIO ARTIGIANI ARMIERI DI FERLACH) MOD. KARAWANKEN
Calibro: 20 MAGNUM/7 × 65 R
Numero delle canne: DUE SOVRAPPOSTE (UNA AD ANIMA LISCIA, L'ALTRA RIGATA)
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: -
Lunghezza delle canne: MM 600
Lunghezza dell'arma: MM 1000
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (DOPPIO GRILLETTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: AUSTRIA
Stato o Stati da cui è importata: AUSTRIA
Presentatore: BRACCI GIOVANNI IMPORTATORE DELL'ARMA
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 8**
Nota. — L'arma può essere dotata di attacchi per ottica.

N. 9792 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10013-C-90 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TECNEMA» MOD. TCM4 DEFENCE (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: MM 9 × 21 I.M.I.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 15
Lunghezza delle canne: MM 115
Lunghezza dell'arma: MM 207
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FIOCCHI CARLO NELSON PRESIDENTE DELLA DITTA «TECNEMA S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 9793 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10013-C-90 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TECNEMA» MOD. TCM4 DEFENCE (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: MM 9 × 22
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM 115
Lunghezza dell'arma: MM 207
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FIOCCHI CARLO NELSON PRESIDENTE DELLA DITTA «TECNEMA S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 9794 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10013-C-90 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TECNEMA» MOD. TCM4 DEFENCE (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 40 SMITH & WESSON
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 12
Lunghezza delle canne: MM 115
Lunghezza dell'arma: MM 207
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FIOCCHI CARLO NELSON PRESIDENTE DELLA DITTA «TECNEMA S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 9795 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.10013-C-90 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: PISTOLA
Denominazione: «TECNEMA» MOD. TCM4 DEFENCE (TACCA DI MIRA MICROMETRICA)
Calibro: 45 H.P.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 13
Lunghezza delle canne: MM 115
Lunghezza dell'arma: MM 207
Funzionamento: SEMIAUTOMATICO SINGOLA AZIONE
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FIOCCHI CARLO NELSON PRESIDENTE DELLA DITTA «TECNEMA S.r.l.»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 1**

N. 9796 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. TARGET 1000
Calibro: 338 LAPUA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: —
Lunghezza delle canne: MM 680 CON FRENO DI BOCCA MM 717
Lunghezza dell'arma: MM 1226
Funzionamento: A CARICAMENTO SUCCESSIVO E SINGOLO (MANUALE) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FLAVIO FARÈ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FLAVIO FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 5

N. 9797 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. CAPRIOLO
Calibro: MM 6 PPC U.S.A.
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 585
Lunghezza dell'arma: MM 1090
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FLAVIO FARÈ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FLAVIO FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9798 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. CHAMOIS
Calibro: MM 6 × 62 FRERES
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 635
Lunghezza dell'arma: MM 1150
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FLAVIO FARÈ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FLAVIO FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9799 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. CHAMOIS
Calibro. 240 WEATHERBY MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 660
Lunghezza dell'arma: MM 1175
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FLAVIO FARÈ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FLAVIO FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: C 6

N. 9800 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma.

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. CHAMOIS
Calibro: 257 ROBERTS IMPROVED (ACKLEY)
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 3
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1130
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FLAVIO FARÈ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FLAVIO FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9801 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. ROYAL
Calibro: MM 7 REMINGTON MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 620
Lunghezza dell'arma: MM 1170
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FLAVIO FARÈ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FLAVIO FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9802 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.326-C-94 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «FLAVIO FARÈ» MOD. ROYAL SAFARI
Calibro: 338 LAPUA MAGNUM
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 635 CON FRENO DI BOCCA MM 675
Lunghezza dell'arma: MM 1220 CON FRENO DI BOCCA MM 1260
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA) (MONOGRILLETTO CON SENSIBILIZZATORE DELLO SCATTO)
Stato o Stati in cui è prodotta: ITALIA
Stato o Stati da cui è importata: —
Presentatore: FLAVIO FARÈ RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «FLAVIO FARÈ»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9803 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «JOHN RIGBY» MOD. BIG GAME
Calibro: 450 RIGBY RIMLESS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 584,2
Lunghezza dell'arma: MM 1130,3
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

N. 9804 *progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale n. 559/C-50.3098-C-80 in data 4 luglio 1996.*

Descrizione dell'arma:

Tipo: CARABINA
Denominazione: «JOHN RIGBY» MOD. BIG GAME
Calibro: 450 RIGBY RIMLESS
Numero delle canne: UNA
Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 4
Lunghezza delle canne: MM 630
Lunghezza dell'arma: MM 1175
Funzionamento: A RIPETIZIONE SEMPLICE (ORDINARIA)
Stato o Stati in cui è prodotta: INGHILTERRA
Stato o Stati da cui è importata: INGHILTERRA
Presentatore: REGGIANI SILVIO RAPPRESENTANTE LEGALE DELLA DITTA «THE FOUR COMPANY»
Classe cui è stata assegnata l'arma: **C 6**

NOTE

Al n. 4391 del Catalogo dove è iscritto il fucile a canne giustapposte a caricamento successivo e singolo (manuale) «FAMARS» mod. Venus Express cal. 458 Winchester Mâgnum (canna mm 580) è inserita la seguente nota: l'arma può, essere corredata di un paio di canne giustapposte express, lunghe mm 610, camerate per impiegare cartucce cal. 375 Holland & Holland Magnum.

Parere espresso dalla commissione consultiva centrale per il controllo delle armi nella seduta del 28 maggio 1996.

RETTIFICHE

Al n. 9549 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 12/222 WINCHESTER, leggasi: Calibro: 16/308 WINCHESTER.

Al n. 9545 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 16/222 REMINGTON, leggasi: Calibro: 16/222 REMINGTON MAGNUM.

Al n. 9491 del Catalogo dove è scritto: Lunghezza delle canne: MM 600, leggasi: Lunghezza delle canne: MM 650.

Al n. 9587 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «WICHESTER», leggasi: Denominazione: «WINCHESTER».

Al n. 9588 del Catalogo dove è scritto: Denominazione: «WICHESTER», leggasi: Denominazione: «WINCHESTER».

La rettifica pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 154 del 3 luglio 1996 è sostituita dalla seguente: Al n. 9503 del Catalogo dove è scritto: N. 9503 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale N. 559/C-50.2657-C-79 in data 26 febbraio 1996, leggasi: N. 9503 progressivo dell'iscrizione eseguita in virtù del decreto ministeriale N. 559/C-50.2657-C-79 in data 27 febbraio 1996.

Al n. 1253 del Catalogo dove è scritto: Stato o Stati in cui è prodotta: REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, leggasi: Stato o Stati in cui e prodotta: CECOSLOVACCHIA.

ERRATA-CORRIGE

Al n. 9624 del Catalogo dove è scritto. Calibro: 20 MAGNUM/5,6 × 50 R, leggasi: Calibro: 20 MAGNUM/5,6 × 52 R.

Al n. 9655 del Catalogo dove è scritto: Numero dei colpi contenuti nel caricatore: 5, leggasi: Numero dei colpi contenuti nel serbatoio: 5.

Al n. 9656 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 30-36, leggasi: Calibro: 30-06.

Al n. 9665 del Catalogo dove è scritto: Calibro: 2760 WINCHESTER, leggasi: Calibro: 270 WINCHESTER.

96A5577

FERROVIE DELLO STATO S.P.A.

Avviso agli obbligazionisti

Dal 17 agosto 1996 è pagabile presso le banche sottoindicate, la cedola n. 9 d'interesse relativa al trimestre 17 maggio 1996/16 agosto 1996 del prestito obbligazionario 1994/2002, a tasso variabile, di nominali lire 2 000 mld (UIC 51836) nella misura del 2,30%, al lordo della ritenuta fiscale del 12,50%:

Banca nazionale delle comunicazioni/Istituto bancario San Paolo di Torino S p a. - Banca nazionale del lavoro S.p a. - Banco di Napoli S p a. - Banco di Sicilia S p a - Banco di Sardegna S p a - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano S p.a. - Banca di Roma S p a. (Gruppo Cassa di risparmio di Roma) - Banca commerciale italiana S p a. - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania S p.a - Banca popolare di Novara S c r.l. - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura S p a - Cassa di risparmio delle provincie Lombarde S p a - Credito romagnolo S p a. - Banca Fideuram S p a - Banca popolare di Sondrio S c r l - Credito artigiano S p a

Si comunica inoltre che

il tasso di interesse trimestrale lordo posticipato per la cedola n 10, pagabile dal 17 novembre 1996, resta fissato nella misura del 2,30%. Gli interessi saranno indicizzati al Rome Interbank Offered Rate a tre mesi (RIBOR) maggiorato di 0,25 p.p p a. Il valore di ogni cedola trimestrale successiva alla prima corrisponderà al tasso trimestrale (arrotondato allo 0,05% più vicino) derivante dal tasso nominale annuo pari al tasso RIBOR (media semplice delle migliori dieci quotazioni lettera operative per almeno cinque miliardi rilevate sul mercato telematico dei depositi interbancari - M.I D. alle ore 12 a m. di Roma) a tre mesi così come rilevato dalla pagina ATIA del circuito REUTERS nel quarto giorno lavorativo bancario precedente il godimento di ogni cedola Detto tasso nominale annuo verrà maggiorato di uno spread di 0,25 p p.

In caso di mancata rilevazione del tasso RIBOR di cui sopra - - ferme rimanendo l'applicazione del margine di 0,25 p p. p a , le modalità di rilevazione del tasso e di computo dei giorni — si farà esclusivo riferimento al tasso LIBOR per depositi in eurolire a tre mesi così come rilevato dalla pagina 3740 del circuito Telerate alle ore 11 a.m. di Londra.

96A5605

REGIONE CAMPANIA

Autorizzazione alla produzione dell'acqua minerale «Natia» in contenitori in vetro

Con decreto n. 10392 del 24 giugno 1996 del presidente della giunta regionale della Campania la società «Italaquae S p a» titolare della concessione di acque minerali «Ferrarelle II» è autorizzata alla produzione dell'acqua minerale naturale «Natia» in contenitori in vetro della capacità di 100, 75 e 50 cl, nello stabilimento sito nel comune di Riardo (Caserta)

96A5578

UNIVERSITÀ DI PARMA

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n 238, e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università degli studi di Parma è vacante il seguente posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per il settore scientifico disciplinare sottospecificato, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali

settore scientifico disciplinare· C01A, disciplina «laboratorio di chimica analitica».

L'indicazione della disciplina con costituisce vincolo rispetto alla successiva utilizzazione del docente.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A5615

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari.		
- annuale	L.	**385.000**
- semestrale	L.	**211.000**
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	**72.500**
- semestrale	L.	**50.000**
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.		
- annuale	L.	**216.000**
- semestrale	L.	**120.000**
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali		
- annuale	L.	**72.000**
- semestrale	L.	**49.000**
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni		
- annuale	L.	**215.500**
- semestrale	L.	**118.000**
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali		
- annuale	L.	**742.000**
- semestrale	L.	**410.000**

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1996*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	**1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	**2.750**
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.400**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	**134.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.500**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	**87.500**
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	**8.000**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	**1.300 000**
Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	**1.500**
per ogni 96 pagine successive	L.	**1.500**
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	**4.000**

N B — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	**360.000**
Abbonamento semestrale	L.	**220.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	**1.550**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 2 0 3 0 9 6 *

L. 1.400